



PIANO DI AREA TRANSFRONTALIERO COMELICO - OST TIROL

Direzione Pianificazione Territoriale

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Testo unico aggiornato a seguito di:

Variante n. 1 - Variante n. 2 - Variante n. 3 - Variante n. 4



c16fc47b





c16fc47b



Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Cristiano Corazzari
Assessore al territorio, cultura e sicurezza della
Regione del Veneto

Giancarlo Ianese
Presidente dell'Unione Montana Comelico

Marco Staunovo Polacco
Sindaco del Comune di Comelico Superiore

Ivano Mattea
Sindaco del Comune di Danta di Cadore

Giancarlo Ianese
Sindaco del Comune di San Nicolò di Comelico

Manuel Casanova Consier
Sindaco del Comune di San Pietro di Cadore

Oscar Meneghetti
Sindaco del Comune di Santo Stefano di Cadore

Regione del Veneto

Elisabetta Pellegrini
Area Infrastrutture Trasporti, Lavori Pubblici,
Demanio

Salvina Sist
Direzione Pianificazione Territoriale

Luigi Masia
Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico
e contenzioso

Ufficio di Piano

Elaborazioni di Piano
**Alberto Miotto, Andrea Bonato,
Carla Spolaor, Nicoletta Spolaor**

Valutazione Ambientale Strategica
responsabilità gestione istruttorie
Tarcisio Sanavia

Contributi specialistici

Supporto tecnico per la redazione del Documento
Preliminare e Rapporto ambientale
Mauro De Conz



c16fc47b



INDICE**TITOLO I****INQUADRAMENTO DEL PIANO TRANSFRONTALIERO**

Art. 1	Ambito del piano transfrontaliero (Comelico-Ost Tirolo)	7
--------	---	---

TITOLO II**GENERALITÀ**

Art. 2	Sezione B: Piano di area transfrontaliero Comelico-Ost Tirolo (P.A.T.C.O.T.)	8
Art. 3	Elaborati del piano d'area	8
Art. 4	Contenuti e natura del piano di area	9

TITOLO III**SISTEMA AMBIENTALE E DI ALTA MONTAGNA: BOSCHI E PRATI**

Art. 5	Ambiti forestali	10
Art. 6	Ambiti prativi	12
Art. 7	Ambiti di elevato valore naturalistico	15
Art. 8	Areali	16
Art. 9	Arene di canto e aree di riproduzione	17
Art. 10	Punti di osservazione faunistica e delle marmotte e percorsi antropici	17

TITOLO IV**FRAGILITÀ**

Art. 11	Zone geologicamente instabili e monumenti geologici	19
Art. 12	Corsi d'acqua	20
Art. 13	Sorgenti	21
Art. 14	Ambiti lacustri	21
Art. 15	Aree esondabili	22
Art. 16	Opere di difesa idraulica	22
Art. 17	Cave in attività	22

TITOLO V**SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA**

Art. 18	Spazi di interscambio	24
Art. 19	Viabilità di accesso alla Val Vidsende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle sorgenti del Piave e al passo della Digola	25
Art. 20	Viabilità meccanica controllata e sentieristica	26
Art. 21	Percorso - navetta Costa d'Antola-Malga Chivion e Pra' Marino-Malga Dignas-Campobon e Ponte Parola - Entraghe - Valgrande - Lunelli - Sorgenti del Piave	26
Art. 22	Percorsi tematici	27
Art. 23	Praterie profumate da fieno e da fiori	28
Art. 24	Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve	28



Art. 25	Rifugio, bivacco, ricovero	30
Art. 26	Centro di visitazione Museo Peralba	32
Art. 27	Malga, casera e pascolo privato	32
Art. 27 bis	Rete dell'ospitalità di Valgrande e dei luoghi di Danta	34
Art. 27 ter	Rete dell'ospitalità di Sappada	37
Art. 28	Gave, mandrate e mede	39
Art. 29	Baita, tabiè, barco, cadon	40
Art. 30	Pieve e capitello	41
Art. 31	Documenti della grande guerra e parco storico-testimoniale: valico della pace	41
Art. 32	Fontane	42
Art. 33	Segni dell'ambiente naturale	42

TITOLO VI*SISTEMA DELL'ECOTURISMO DELLA VAL VISDENDE*

Art. 34	Perimetro borghi montani e nuclei rurali alpini	44
---------	---	----

TITOLO VII*QUADRI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BORGHI MONTANI*

Art. 35	Norme specifiche	46
	Q1. Quadro di restauro e valorizzazione di Borgo di Cimacanale	49
	Q2. Quadro di restauro e valorizzazione di Borgo Pra' della Fratta - Pra' Cividella	50
	Q3. Quadro di restauro e valorizzazione di Borgo Pra' Marino	51
	Q4. Quadro di restauro e valorizzazione di Borgo Costa d'Antola - Piè della Costa	52

TITOLO VIII*NORME COMUNI*

Art. 36	Edifici rurali	53
Art. 37	Edifici di valore storico - testimoniale della civiltà di montagna	53
Art. 38	Mezzi motorizzati	53
Art. 39	Recinzioni	53
Art. 40	Misure di prevenzione degli incendi	54
Art. 41	Insegne e cartelloni pubblicitari	54

TITOLO IX*NORME TRANSITORIE E FINALI*

Art. 42	Adeguamento del P.T.R.C.	55
Art. 43	Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici	56
Art. 44	Rinvio alla normativa regionale	58
Art. 45	Contenuti prevalenti	58
Art. 46	Ricognizione dei vincoli esistenti	58
Art. 47	Raccolta funghi	59
Art. 48	Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato – Intese	59



Art. 49	Beni costituenti il patrimonio antico delle Regole	59
Art. 50	Interventi Interreg e Leader	60
Art. 51	Accordi di programma, opere pubbliche e interventi di pubblica utilità	60
Art. 52	Sicurezza delle opere, stabilità dei terreni	60
Art. 53	Fonti rinnovabili di energia	60

Allegato A)

<i>ABACO DESCRITTIVO DELLE RECINZIONI, DEI TETTI A SCANDOLE LIGNEE E DEI MURI A SECCO</i>	61
---	----

Allegato B)

<i>DOCUMENTO SUGLI OBIETTIVI DI CONVERGENZA E SULLE AZIONI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA</i>	64
---	----

Allegato C)

<i>BIOTOPO SORGENTI DEL PIAVE – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RIEQUILIBRIO ECOLOGICO</i>	65
--	----



TITOLO I
INQUADRAMENTO DEL PIANO TRANSFRONTALIERO

Art. 1 Ambito del piano transfrontaliero (Comelico-Ost Tirol)

Il Piano transfrontaliero, come indicato nella tavola 1, scala 1:50000, è relativo ai territori delle Regioni del Veneto, dell'Ost Tirol e della Carinzia e comprende il crinale alpino del monte Chiadenis, monte Peralba, monte Pietra Bianca-Torkarspitz, monte Vancomun Hochspitz, Croda Negra-Barenbadegg, monte Cavallino-Gr. Kinigat, cima Vanscuro Pfannspitz, nonché la Val Visdende nella parte sud, la Val Digon, il bacino superiore della Val Sesis e la valle del Gail nella parte nord.

La logica del piano è quella di tutelare e meglio valorizzare il sistema alpino nel quadro generale della pianificazione europea.

Gli obiettivi del piano transfrontaliero sono: la salvaguardia storico - naturalistica del territorio montano, l'individuazione di iniziative per uno sviluppo sostenibile e duraturo, la definizione di progetti e di azioni di comune interesse.

Il piano transfrontaliero, come indicato nella tavola 1, è articolato in due sezioni e precisamente: - sezione A che interessa la Tiroler Gailtal, nella regione del Tirolo e la Lesachtal, nella regione della Carinzia; sezione B che comprende la Val Digon e la Val Visdende nel Comelico, e parte della Val Sesis in Comune di Sappada.

Il piano è costituito da una relazione generale relativa all'intero ambito oggetto della pianificazione, e si sviluppa attraverso apposite cartografie e norme relative alla sezione A (Ost-Tirol e Carinzia) e sezione B (Comelico e Sappada).

Il piano transfrontaliero è corredato da una tavola 2 denominata "Obiettivi di convergenza e cooperazione transfrontaliera" a cui fa riferimento anche il "Documento sugli obiettivi di convergenza e sulle azioni di cooperazione transfrontaliera", di cui all'Allegato B) delle presenti norme.



TITOLO II GENERALITÀ

Art. 2 Sezione B: Piano di area transfrontaliero Comelico-Ost-Tirol (P.A.T.C.O.T.)

Le norme di seguito riportate si riferiscono esclusivamente alla sezione B del piano transfrontaliero che comprende il territorio della Regione Veneto relativo ai comuni di Comelico Superiore (parte), Danta di Cadore (parte), San Nicolò di Comelico (parte), San Pietro di Cadore (parte) e Santo Stefano di Cadore (parte). Tale ambito, ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", viene assoggettato al piano d'area. Il Comune di Sappada, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 182 del 5 dicembre 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017), è stato distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine. Analisi o descrizioni effettuate su tale Comune, ove citato o rappresentato nel presente piano, devono intendersi come mera attività conoscitiva finalizzata alla verifica di coerenza degli obiettivi e delle linee principali di organizzazione e di assetto del territorio delineati dal piano di area.

Art. 3 Elaborati del piano d'area

Il piano d'area Comelico-Ost-Tirol esteso al territorio di cui all'art. 2 è costituito dai seguenti elaborati:

a) Norme tecniche di attuazione:

- direttive, che contengono indicazioni da attuare in sede di adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici al presente piano di area, e previsioni di interventi da recepire in sede di adeguamento o immediatamente eseguibili da parte degli enti competenti;
- prescrizioni e vincoli che automaticamente prevalgono sulle prescrizioni difformi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, dei piani di settore di livello regionale, dei piani urbanistici, territoriali e di settore degli Enti locali;
- Allegato A) Abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco;
- Allegato B) Documento sugli obiettivi di convergenza e sulle azioni di cooperazione transfrontaliera;
- Allegato C) Biotopo Sorgenti del Piave – riqualificazione ambientale e riequilibrio ecologico;

b) Relazione;

c) Elaborati grafici di progetto:

- Tavola 3b1-3b2 scala 1:20000 Sistema ambientale e di alta montagna: boschi, prati;
- Tavola 4b1-4b2 scala 1:20000 Sistema degli areali faunistici;
- Tavola 5b1-5b2 scala 1:20000 Carta delle fragilità;
- Tavola 6b1-6b2 scala 1:20000 Sistema dell'Ecoturismo di Alta Montagna;
- Tavola 7b scala 1:10000 Sistema dell'Ecoturismo della Val Vidsende;
- Tavola 8b1 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Cima canalè;
- Tavola 8b2 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Prà della Fratta e di Prà Cividella;
- Tavola 8b3 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Prà Marino;
- Tavola 8b4 scala 1:2000 Quadro di restauro e valorizzazione del borgo di Costa d'Antola e di Piè della Costa;



- d) Borghi Montani – schemi indicativi per l'analisi tipomorfologica;
- e) Borghi Montani – schemi indicativi per le modalità d'intervento;
- f) Fabbricati sparsi, malghe e baite;
- g) Borghi montani e Nuclei rurali alpini;
- h) Manuale tecnico di ingegneria naturalistica;
- i) Schema direttore rete dell'ospitalità di Sappada.

Art. 4 Contenuti e natura del piano di area

I contenuti del piano d'area sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le norme di cui all'art. 3 lettera a):

- 1) sistema ambientale e di alta montagna: boschi e prati;
- 2) sistema degli areali faunistici;
- 3) sistema delle fragilità;
- 4) sistema dell'ecoturismo di alta montagna;
- 5) sistema dell'ecoturismo della Val Vidsende;
- 6) sistema dei pascoli, delle malghe e dei borghi montani, strutturato per quadri puntuali di restauro e valorizzazione.

[Il piano di area Comelico, secondo il disposto dell'art. 4, comma 5 della L.R. 27.6.1985 n.61, come modificato dall'art. 3 della L.R. 11.3.1986 n. 9 ha valenza paesistica, ai sensi e per gli effetti della L.29.6.1939 n.1497 e della L.8.8.1985 n.431.]¹

¹ [Norma ad efficacia esaurita]



TITOLO III
SISTEMA AMBIENTALE E DI ALTA MONTAGNA: BOSCHI E PRATI

Art. 5 Ambiti forestali

Sono indicati nelle tavole 3b1 e 3b2 gli ambiti forestali.

Il piano di area tutela il paesaggio forestale, ne valorizza le componenti naturalistico - ambientali e quelle costituenti il tessuto sociale e produttivo, mediante il mantenimento o costituzione di strutture ecosistemiche in equilibrio con i fattori ecologici.

Directive

Gli Enti competenti, con riferimento alle caratteristiche peculiari dei diversi ambiti, dettano opportune misure per la salvaguardia dei valori ambientali e naturalistici presenti.

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individuano delle aree in cui precludere il transito, lo stazionamento e l'uso di mezzi motorizzati.

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individuano gli ambiti per la localizzazione degli impianti a fune per il trasporto del legname nel rispetto e secondo le indicazioni dell'art. 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale", verificando a scala di maggior dettaglio la fattibilità in relazione all'impatto ambientale, all'instabilità geologica e salvaguardia del patrimonio boschivo.

Prescrizioni e vincoli

Negli ambiti forestali sono sempre consentiti sfolli e diradamenti di nuclei arborei coetaneiiformi, caratterizzati da una eccessiva densità o dal pericolo di schianti. Sono consentiti, altresì, la sramatura e/o il taglio di alberi invadenti la sede stradale e sentieristica per fasce laterali con larghezza massima di ml 3; tali operazioni devono essere supportate da appositi atti deliberativi da parte delle Amministrazioni Comunali qualora interessino proprietà private. È consentita l'esecuzione di tagli straordinari a scopo fitosanitario qualora si verificano infestazioni parassitarie che possano mettere in pericolo la stabilità o l'esistenza degli ecosistemi forestali. È consentito il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

Ai fini dell'applicabilità degli interventi di taglio e di ripristino culturale le aree a "bosco" e le "aree escluse dalla definizione di bosco" sono quelle definite dall'art. 14 della L.R. 52/1978.

In particolare è consentito il trasporto del legname mediante teleferica attraverso gli ambiti forestali, fatto salvo lo smantellamento a fine lavori e l'esclusione di ambiti ad elevato valore naturalistico e paesaggistico.

Per quanto riguarda la viabilità forestale sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria compresa eventuale asfaltatura realizzata con tecniche a basso impatto evitando l'impermeabilizzazione di suoli, per quei tratti di strada dove, a causa dell'andamento piano - altimetrico non è possibile mantenere efficiente l'infrastruttura con la sola manutenzione



ordinaria. Le opere di sostegno della sede stradale e delle scarpate dovranno essere realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica. La realizzazione di nuove strade silvo - pastorali può essere autorizzata qualora le stesse siano previste nei Piani economici di riassetto forestale, nei Piani di riordino forestale (L.R. 52/1978) o nel "Piano della viabilità silvo - pastorale" (L.R. 14/1992) se in dotazione. In assenza di questo la Comunità Montana Comelico e Sappada provvede alla stesura di detto Piano. Si devono privilegiare quei tracciati che comportano modeste opere d'arte, prevedere che le stesse possano essere realizzate con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, con un modesto impatto visivo ed escludendo il passaggio attraverso ambiti ad elevato valore naturalistico. Per la costruzione o la manutenzione della viabilità silvo-pastorale, è consentito, solo se previsto da specifico progetto esecutivo, anche l'utilizzo di massi e di materiale inerte arido che si potrà reperire con piccole cave di prestito lungo il tracciato. Tutte le superfici delle cave di prestito, al termine dei lavori, dovranno essere prontamente ragguagliate e rinverdite in modo da non costituire un danno all'ambiente.

Mugheta

Va previsto il rilascio di questi popolamenti all'evoluzione naturale, salvo che per il ripristino e la manutenzione di strade e sentieri qualora questa vegetazione ostacoli il transito pedonale e veicolare.

Pecceta

Per questo tipo di bosco è prevista la naturale evoluzione, salvo gli interventi previsti dai Piani di riassetto forestale o dai Piani di riordino forestale e quelli di carattere fitosanitario.

I criteri di gestione devono essere improntati a conferire alla struttura un aspetto movimentato applicando la tecnica dei tagli successivi, marginale o ad orlo, evitando eccessive scoperture del terreno, soprattutto nei versanti più ripidi, e prevedendo idonee nicchie ecologiche per la fauna selvatica, attraverso il metodo tradizionale della selvicoltura naturalistica tipica dei boschi del Cadore.

Per la variante a megafornie, va previsto un taglio marginale a strisce orientate nella direzione del sole.

Abieteto

Sono ammessi interventi selvicolturali atti da un lato a garantire un elevato grado di stabilità bio - ecologica, dall'altro a prevenire fenomeni di coetaneizzazione.

È previsto l'impiego del classico "taglio cadorino" per piede d'albero.

Per quanto riguarda l'abieteto dei suoli carbonatici, nelle stazioni ad umidità variabile (aridità estiva) vanno evitate eccessive scoperture del terreno.

Alnete

Per la loro funzione protettiva del terreno, si prevede di lasciare queste formazioni alla libera evoluzione, salvo per l'asportazione dei soggetti che intralciano il transito stradale e pedonale sui sentieri. La loro eliminazione è consentita nell'ambito di eventuali lavori di miglioramento del pascolo.

Lariceto

Va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.

Sono consentiti tagli di natura fitosanitaria a carico di soggetti morti o deperienti.



Va previsto il taglio di sgombero esclusivamente di soggetti vecchi, aduggianti il novellame affermato. Nelle formazioni dove è in atto una successione a peccata mista, qualora lo stadio della rinnovazione di abete rosso sia ancora in fase di novellame si auspica la realizzazione di interventi atti al ripristino del lariceto puro ed alla sua rinnovazione.

Faggeta

Sono ammessi interventi selvicolturali atti da un lato a garantire un elevato grado di stabilità bio - ecologica, dall'altro a prevenire fenomeni di coetaneizzazione.

È previsto l'impiego del classico "taglio cadorino" per piede d'albero.

Vanno evitate eccessive scoperture del terreno in quanto pianta che convive ottimamente con altre specie come l'Acero bianco e di monte, l'Orniello e il Carpino e che si presenta non regolare, disposto ad aggruppamenti di tronchi poiché sottoposto a periodici tagli.

Pineta

Va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.

Per scopi fitosanitari, è consentita l'asportazione di materiale che potrebbe essere veicolo di infestazioni.

Rupi boscate

Va previsto il rilascio all'evoluzione naturale.

È consentita l'asportazione di quei soggetti che ricadono nell'ambito di interventi di manutenzione o ripristino dei sentieri.

Neoformazioni

Per le neoformazioni artificiali o naturali costituite da abete rosso e poste ai margini dei prati di valle o dei pascoli vanno previste delle azioni di incentivazione finalizzate alla loro estirpazione ed al ripristino del paesaggio storico nel rispetto delle modalità previste dalla L.R. 52/1978.

È ammesso l'utilizzo economico del bosco secondo i piani economici di riassetto forestale approvati, dei piani di Riordino forestali approvati e/o nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 5 della L.R. 52/1978.

Art. 6 Ambiti pratici

Sono indicati nelle tavole 3b1e 3b2 e comprendono i prati alti-pascoli, i prati di fondovalle e gli ambienti umidi.

A. Prati alti - Pascoli

Sono i pascoli situati al di sopra della vegetazione arborea dei pendii montani, con associazione floristica di rilevante interesse botanico e alto valore paesaggistico.

Direttive

I Comuni e la Comunità Montana provvedono alla tabellazione dei siti e individuano le azioni necessarie alla salvaguardia e valorizzazione degli stessi e consistenti nei decespugliamenti della flora infestante o non autoctona, nella estirpazione delle neoformazioni boscate con le modalità



previste dalla L.R. 52/1978, nella corretta concimazione con letame naturale, nella sfalcatura o nell'utilizzo pascolivo.

Per i pascoli prativi indicati nelle tavole 6b1 e 6b2 del presente piano, i Comuni e la Comunità montana, d'intesa con gli enti proprietari e/o gli aventi diritto, prevedono interventi mirati alla tutela e alla valorizzazione di tali ambiti anche con operazioni puntuali finalizzate ad aumentare la qualità paesistica e per mantenere la biodiversità di tali contesti montani.

Prescrizioni e vincoli

L'apertura di nuovi sentieri va limitata all'utilizzo dei pascoli e per migliorare la viabilità sentieristica presente.

È vietato di norma l'attraversamento con nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni.

È vietata l'edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area.

Sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente che non siano in contrasto con il presente piano di area.

Per i comuni di Comelico Superiore e Danta di Cadore sono fatte salve le previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente redatto ai sensi della L.R. 24/1985 e saranno valide le prescrizioni approvate con il P.A.T. ai sensi della L.R. 11/2004.

Sono consentiti:

- il taglio di tutta la vegetazione arborea ed arbustiva che ha superato il limite netto di demarcazione bosco/pascolo e quella costituente neoformazioni forestali;
- lavori di miglioramento dei pascoli previsti dalla L.R. 52/1978 e la realizzazione di quei manufatti necessari all'attività pastorale e malghiva.

Sono ammesse, negli ambiti dei pascoli prativi indicati nelle tavole 6b1 e 6b2 del presente piano, le operazioni di decespugliamento e la posa delle tradizionali strutture lignee (meda, drischte) per l'essiccazione del fieno e recinzioni fisse o mobili purché realizzate secondo l'abaco descrittivo di cui all'Allegato A) delle presenti norme.

B. Prati di fondovalle

Sono ubicati nella piana di Sappada, di Val Visdende, di Valgrande, di Padola, di Danta e lungo i primissimi versanti con esposizione verso i quadranti meridionali. Alcuni di essi sono prato - pascolo, altri solamente pascolati.

Direttive

I Comuni in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevedono la realizzazione di eventuali punti di sosta, a belvedere, ecopiazze funzionali al turismo di visitazione.



Prescrizioni e vincoli

Nei prati di fondovalle, classificati dallo strumento urbanistico vigente zona agricola, ZTO E, sono consentite le attività e gli interventi di seguito elencati:

- il pascolo;
- il mantenimento delle attuali superfici a pascolo attraverso la tradizionale pratica dello spietramento e del decespugliamento;
- l'erpicazione e lo spargimento del letame delle stalle a prato, nel rispetto della normativa vigente in materia;
- lo sfalcio dei prati e delle aree a prateria non pascolate, nonché il taglio di eventuali elementi arborei di nascita spontanea;
- la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dei tradizionali itinerari di transumanza;
- la costruzione di tutti i manufatti funzionali all'attività di pascolo, custodia degli animali e di fienagione, quali baite (barchi, schùpfen), strutture per l'essiccazione di fieno e cereali (keisn), recinzioni, gradonature, passerelle, abbeveratoi, fossi di sgrondo e di bonifica.
- il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva, con eccezione dei lariceti puri, insediatasi naturalmente o piantata artificialmente dopo l'anno 1953. Fa fede in questo caso la classificazione al N.C.T.

Sono vietati gli interventi che modificano in maniera irreversibile gli ambiti prativi.

Nei prati di fondovalle è vietata l'edificazione ad esclusione degli interventi sui manufatti esistenti localizzati a margine degli ambiti di urbanizzazione consolidata, individuati ai sensi della legge regionale 6 giugno 2017 n. 14, per attività turistico-ricettive e produttive connesse alla filiera del legno. Gli interventi devono essere realizzati nel rispetto del contesto ambientale e paesaggistico, limitando l'impermeabilizzazione delle pertinenze scoperte e favorendo la sistemazione a prato.

Sono fatte salve le indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale vigente che non siano in contrasto con il presente piano di area.

C. Ambienti umidi

Sono ambiti ad elevato valore naturalistico: comprendono le torbiere e i prati palustri.

Direttive

I Comuni e la Comunità Montana provvedono alla rigorosa e sistematica schedatura e cartografia di questi ambiti, in particolare del territorio nei pressi di malga Coltrondo e della Digola, dove le singole torbiere e prati umidi sono parte di un unico sistema.

In sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, individuano le azioni volte ad allontanare le attività antropiche esistenti che causano danno al valore paesaggistico, naturalistico e ambientale, o a ridurne l'impatto.

Prescrizioni e vincoli

È vietato l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici.

È vietato di norma l'attraversamento con palificate e tralicci.



È vietata l'edificazione fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area.

Sono fatte salve le indicazioni contenute nella strumentazione urbanistica comunale (PRG) vigenti che non siano in contrasto con il presente piano di area.

Sono consentiti interventi di consolidamento idrogeologico con l'impiego di tecniche della bioingegneria forestale.

È fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici naturali.

Sono ammessi gli interventi nella malga Coltrondo e negli spazi umidi circostanti purché finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema palustre.

Sono ammessi ed auspicati gli interventi di riqualificazione ambientale e riequilibrio ecologico dell'ecosistema delle Sorgenti del Piave secondo le modalità di intervento previste dall'Allegato C).

Art. 7 Ambiti di elevato valore naturalistico

Gli ambiti ad elevato valore naturalistico, indicati nelle tavole 3b1 e 3b2 "Sistema ambientale di alta montagna: boschi e prati", comprendono le aree a più elevata naturalità. Sono individuati i seguenti ambiti: Garton (pecceta zonale), Coltrondo (pecceta subalpina tipica), Ravanel (pecceta altimontana), Costa bruna (abieteto suoli silicatici), Antiparte-Zaina (abieteto suoli carbonatici), Campobon (pascolo).

Directive^[1]_{SEP}

Gli enti locali e le autorità competenti programmano ed effettuano interventi volti alla conservazione dell'ambiente naturale e alla sistemazione idrogeologica dei terreni, da realizzarsi mediante le tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Individuano e tabellano i sentieri di attraversamento che permettono la fruizione del contesto paesaggistico e vegetazionale.

Prescrizioni e vincoli

È vietato di norma l'attraversamento con palificate e tralicci nonché l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle per l'utilizzo economico del bosco. Nel caso di assoluta necessità le linee elettriche devono essere realizzate in cavo aereo precordato "ecologico".

Nell'ambito del pascolo di Campobon non sono consentite modifiche all'assetto idrogeologico del luogo.

È consentita l'istallazione di teleferiche per l'utilizzo economico del bosco, fatto salvo lo smantellamento a fine lavori.

È consentito il decespugliamento e lo spietramento limitati alla conservazione dell'ambiente di



pascolo di Campobon.

Per quanto non specificatamente riportato, valgono le norme contenute nella legge regionale 15 novembre 1974 n. 53, "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi".

Nella pecceta altimontana di Ravanel e nell'abieteto dei suoli carbonatici Antiparte-Zaina, le autorità competenti provvedono a organizzare dei percorsi naturalistici a scopo didattico-culturale e per costituire il museo botanico di Ravanel e il giardino degli alberi da toccare di Antiparte - Zaina.

Art. 8 Areali

Il presente piano di area riconosce l'esistenza dei più significativi habitat faunistici, individuati nelle tavole 4b1 e 4b2 "Sistema degli areali faunistici" definendoli:

- areale del camoscio;
- areale del cervo;
- areale del gallo cedrone;
- areale del gallo forcello;
- areale della trota fario del torrente Digon;
- areale della trota fario Piave di Visdende e di Sappada.

Directive

Gli enti competenti:

- prevedono misure specifiche per ciascun areale, finalizzate alla tutela, al mantenimento e alla valorizzazione degli habitat faunistici, nel rispetto delle altre componenti l'ecosistema;
- individuano e sottopongono a tutela eventuali altre aree aventi analoghe caratteristiche, in particolare quella relativa all'orso;
- sottopongono a tutela le specie forestali secondarie e/o sporadiche, necessarie alla protezione dell'habitat faunistico e al nutrimento delle specie animali presenti;
- sottopongono a salvaguardia comunità di arbusteti alpini cacuminali quando non interessati dall'attività pastorale;
- previa verifica delle specie animali prioritarie presenti, si attivano per l'inserimento di ulteriori habitat rilevanti per la fauna selvatica nella lista dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva CEE 92/43 secondo le indicazioni del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- provvedono nei tratti stradali di fondovalle a collocare idonea segnaletica verticale per avviso di passaggio animali.

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevedono d'intesa con gli enti competenti, anche presso malghe e rifugi, dei punti attrezzati di informazione e documentazione sulla fauna tipica luoghi.



Prescrizioni e vincoli

Negli areali sono vietate le seguenti attività ed azioni:

- la raccolta di funghi e suffrutici in assenza di regolamentazione;
- l'introduzione di cani privi di guinzaglio, nei periodi di riproduzione delle specie faunistiche presenti;
- l'utilizzo dell'elicottero per scopi turistici, in tutti gli altri casi è comunque vietato l'attraversamento e il sorvolo a bassa quota, nonché l'atterraggio nelle arene di canto, nei siti di nidificazione o nelle aree di svernamento degli animali fatta eccezione per le operazioni di soccorso e antincendio;
- il completo prosciugamento dei corpi idrici;
- l'attività di pesca nella zona di ripopolamento della trota fario;
- le recinzioni che possono impedire il passaggio degli ungulati.

È consentito il traffico motorizzato ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

Nei tratti stradali di fondovalle deve essere collocata idonea segnaletica verticale per avviso di passaggio animali.

Art. 9 Arene di canto e aree di riproduzione

Nelle tavole 4b1 e 4b2 "Sistema degli areali faunistici" sono indicati i luoghi di primaria importanza nel processo di riproduzione delle diverse specie faunistiche: le aree di bramito del cervo, le arene di canto del gallo cedrone e del gallo forcello, le arene di ripopolamento della trota fario.

Direttive

La Provincia, d'intesa con gli altri enti competenti, provvede ad individuare idonee misure volte a segnalare e salvaguardare i siti individuati e a regolamentarne l'accesso nei periodi della riproduzione.

Prescrizioni e vincoli

Nei periodi della riproduzione della specie sono vietate le attività, che possano essere fonte di disturbo per gli animali, salvo quelle legate alla pratica silvo-pastorale.

Art. 10 Punti di osservazione faunistica e delle marmotte e percorsi antropici

Nelle tavole 4b1 e 4b2 "Sistema degli areali faunistici" sono individuati i punti di osservazione faunistica e i percorsi antropici.

Direttive

I Comuni, d'intesa con gli enti interessati alla protezione e allo studio della fauna, provvedono ad attrezzare i punti di osservazione individuati dal presente piano ed eventualmente altri ritenuti necessari, nonché alla eventuale caratterizzazione dei singoli percorsi antropici per meglio favorire



la conoscenza della vita animale.

Prescrizioni e vincoli

Le attrezzature inerenti i punti di osservazione devono essere di tipo rimovibile, realizzate con materiali tradizionali e con criteri costruttivi che ne consentano un corretto inserimento ambientale.



TITOLO IV FRAGILITÀ

Art. 11 Zone geologicamente instabili e monumenti geologici

Nelle tavole 5b1 e 5b2 "Carta delle fragilità" sono individuate le zone instabili dal punto di vista idrogeologico: fenomeni franosi attivi ed altri non ancora completamente stabilizzati, le parti ancora attive delle conoidi e dei detriti alluvionali, i siti a rischio valanghivo, nonché i monumenti geologici: Campanili del Rinaldo; Crode del Longiarin; Altari di val della Chiesa; Monte Pietra Bianca; Monte Cavallino; Marmitte dei Giganti allo Scargador; Gruppo Peralba Chiadenis, Col Quaternà, Bus del Romito, Monolite "la Perla della Borcia", Gruppo Siera Clap Terze, Orrido dell'Acquatona, fenomeno carsico di Zere.

Direttive

I Comuni e gli enti competenti prevedono un programma organico di difesa del suolo che comprenda interventi finalizzati alla prevenzione dei dissesti, al consolidamento ed alla bonifica delle aree interessate da fenomeni di erosione, di frana e di sovralluvionamento.

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, stabiliscono, nelle aree soggette a pericolosità geologica, limitazioni d'uso del territorio, verificando la fattibilità di eventuali insediamenti, impianti, opere pubbliche e infrastrutture nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 8, 9, 10, 11,12 delle Norme di Attuazione del Piano di stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Piave, nonché di eventuali specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico.

Prescrizioni e vincoli

Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate, per quanto possibile, mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

È vietato il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate; mediante la tecnica del "taglio saltuario" è consentito solo il taglio delle piante o parte di esse che con il loro accrescimento possano pregiudicare il regolare esercizio e la sicurezza degli elettrodotti aerei esistenti.

È consentito il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva negli alvei fluviali e torrentizi solo finalizzato alla ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi secondo modalità e con tecniche autorizzate e/o consuetudini consolidate previo atto autorizzativo dell'ente competente.

Negli ambiti interessati dai monumenti geologici summenzionati sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento del bene; sono consentiti gli interventi di valorizzazione e salvaguardia turistico-didattica e scientifica.

I tratti di sentieri e le piste da sci ricadenti nelle zone geologicamente instabili devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa e devono essere segnalati mediante tabellazione in sito.



Nelle zone geologicamente instabili non è consentita l'infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per telecomunicazioni salvo le opere di consolidamento delle infrastrutture esistenti e l'apertura di nuovi sentieri.

Ogni intervento di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale è subordinato all'esito positivo di specifiche verifiche effettuate a norma del D.M. 11 marzo 1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

Art. 12 Corsi d'acqua

Nelle tavole 5b1 e 5b2 "Carta delle fragilità" sono individuati i corsi d'acqua con deflussi in genere perenni e con deflussi saltuari.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, e gli enti competenti prevedono la fruizione naturalistico - ricreativa degli ambiti afferenti i corsi d'acqua anche mediante l'individuazione di percorsi ciclo - pedonali opportunamente attrezzati.

Lungo tali corsi d'acqua individuano le specie arboree - arbustive meritevoli di tutela.

Prescrizioni e vincoli

Sono consentiti gli interventi relativi alle opere di difesa idrogeologica, ivi compresi quelli attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua, nonché le difese di sponda, le briglie, le traverse e quant'altro afferente il sistema idraulico.

Ai fini di una corretta manutenzione idraulica è consentito l'asporto e/o la movimentazione di materiale litoide dai corsi d'acqua e dai relativi bacini naturali e artificiali, previo parere favorevole delle autorità competenti compatibilmente anche con le esigenze di salvaguardia ambientale.

Gli interventi necessari alla regimazione delle acque e alla sistemazione delle sponde devono essere realizzati utilizzando prevalentemente metodologie proprie dell'ingegneria naturalistica, come riportate nel Manuale tecnico di ingegneria naturalistica e dalla Circolare Regionale 10 ottobre 1994, n. 32.

La captazione delle acque deve essere effettuata evitando alterazioni dell'equilibrio ecologico del sistema fluviale.

Sono vietati interventi estesi che comportino l'impermeabilizzazione dell'alveo.



Art. 13 Sorgenti

Nelle tavole 5b1 e 5b2 "Carta delle fragilità" sono indicate le sorgenti.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento al presente piano di area, provvedono al censimento delle sorgenti anche non individuate dal presente piano e prevedono opportune misure di tutela, atte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati gli interventi di trasformazione edilizia, urbanistica e territoriale e di bonifica del terreno in un ambito di raggio non inferiore a 10 ml dal punto di testa della sorgente. Si applicano comunque le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano".

Art. 14 Ambiti lacustri

Nelle tavole 5b1 e 5b2 "Sistema delle fragilità" sono individuati gli ambiti lacustri.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, prevedono misure atte alla salvaguardia e al mantenimento o ripristino degli ambiti lacustri di alta montagna, promuovendo la riqualificazione degli habitat vegetazionali e evitando le interferenze antropiche non compatibili.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzione o danneggiamento dell'ambiente naturale.

Sono consentiti gli interventi finalizzati al mantenimento della qualità dei bacini lacustri.

Sono consentiti gli interventi didattico - culturali finalizzati alla conoscenza della flora e dei biotopi del luogo.

Sono consentiti gli interventi per realizzare lo stagno didattico alpino nel lago dei Rospi.

Art. 15 Aree esondabili

Nelle tavole 5b1 e 5b2 "Carta delle fragilità" sono individuate le aree esondabili soggette alla tracimazione dei corsi d'acqua.



Prescrizioni e vincoli

Nelle aree individuate nelle tavole 5b1 e 5b2 si applicano le disposizioni di cui al Capo V delle Norme Tecniche del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020.

Art. 16 Opere di difesa idraulica*Direttive*

Gli enti competenti provvedono alla realizzazione delle opere di difesa idraulica utilizzando ovunque possibile metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e di riqualificazione paesistico - ambientali, assicurando la rinaturalizzazione delle sponde e dei versanti.

Art. 17 Cave in attività

Le tavole 5b1 e 5b2 "Sistema delle fragilità" individuano le cave in attività.

I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, "Disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell'Altopiano di Asiago e degli Antichi Beni Originari di Grignano Polesine", redigono progetti, che dovranno essere approvati secondo la normativa vigente, per la riapertura di cave dismesse di materiale lapideo indicate sulla tavola 5b1 e utilizzate nel passato per gli interventi edilizi sul territorio.

Prescrizioni e vincoli

Per le cave attive si fa riferimento a quanto stabilito dalla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

In particolare va assicurato il progressivo recupero di una soddisfacente qualità ambientale dei luoghi interessati dall'attività di cava.

Per le cave dismesse la superficie interessata dalla riapertura deve essere all'interno del sedime storico.

Il comune o l'associazione regoliere interessata può gestire e controllare l'attività nella cava dismessa e riaperta. L'estrazione del materiale lapideo dovrà essere limitata alle necessità derivanti dalla realizzazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione dei manufatti di interesse storico-documentale e delle opere pubbliche nei nuclei urbani di antica formazione al fine di una corretta conservazione e di una riqualificazione degli edifici e dei siti.

Nei siti di cava dismessa non possono essere costruite strutture fisse di alcun genere.

È fatto divieto di utilizzare il materiale coltivato nelle cave dismesse al di fuori del territorio comunale dove è ubicata la cava.



TITOLO V
SISTEMA DELL'ECOTURISMO DI ALTA MONTAGNA

Art. 18 Spazi di interscambio

Nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" sono indicati gli spazi di interscambio.

Directive

I Comuni predispongono, con apposito progetto, la sistemazione degli spazi di interscambio, in modo tale da permettere l'utilizzo degli stessi anche per eventuali manifestazioni all'aperto ed in particolare:

- prevedono opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva e acustica;
- prevedono l'utilizzo di materiali e tipologie compatibili con le caratteristiche naturali dell'ambiente;
- indicano soluzioni per la realizzazione dei servizi connessi alla sosta, comprendendo fra questi l'esercizio di pronto soccorso;
- individuano appositi spazi da adibire alla vendita, anche temporanea, di prodotti locali;
- individuano idonee aree attrezzate per il picnic temporaneo legato alle soste brevi;
- individuano precise soluzioni per il sistema illuminante, avvalendosi delle indicazioni proprie dell'architettura della luce.

Il Comune di Santo Stefano di Cadore, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano, individua in località Cordevole, alla confluenza tra il torrente Cordevole ed il Fiume Piave, il sito più idoneo per la realizzazione di uno spazio di interscambio con funzione di parcheggio scambiatore, al fine di regolamentare la fruizione turistica della Val Visdende, garantendo il rispetto dei limiti di soglia necessari per la tutela degli ecosistemi presenti ed il livello di sostenibilità delle attività ricettive esistenti.

Il Comune di San Pietro di Cadore in accordo con il Comune di Santo Stefano di Cadore individua un percorso pedonale ed un punto di attraversamento del torrente Cordevole per il collegamento del parcheggio scambiatore con la viabilità esistente e con i servizi di accessibilità collettivi previsti.

I Comuni possono prevedere idonee forme di gestione degli spazi di interscambio anche attraverso convenzioni con le Regole in accordo con i principi della L.R. 26/1996.

Prescrizioni e vincoli

È vietata di massima l'impermeabilizzazione del fondo.

Le modalità di intervento previste per gli spazi di interscambio di Cimacane, Prà Cividella, Prà della Fratta, Prà Marino, e Costa d'Antola, sono disciplinate dall'art. 35 "Norme specifiche" delle presenti norme.

Gli spazi di interscambio di Cimacane e di Costa d'Antola - Piè della Costa, devono essere



attrezzati per la sosta di autobus, mediante l'uso di tecniche e accorgimenti in grado di ridurre gli effetti detrattori sul paesaggio.

È ammessa la costruzione delle strutture di supporto per una volumetria massima di 250 mc.

La superficie destinata a parcheggio può essere limitatamente modificata per meglio adattare la stessa alla situazione orografica dei luoghi o per migliorarne le caratteristiche funzionali in rapporto al sistema insediativo presente.

Art. 19 Viabilità di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle sorgenti del Piave e al passo della Digola

Il piano di area individua, nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'Ecoturismo di alta montagna" i tracciati della viabilità principale di accesso alla Val Visdende, alla Val Digon, alla Valgrande, alle sorgenti del Piave e al passo della Digola.

Directive

Le autorità competenti, d'intesa con gli enti territoriali e locali interessati alla predisposizione del progetto viario, al fine di limitare gli effetti dell'inquinamento del flusso veicolare e per aumentare le condizioni di sicurezza del transito nonché per consentire un migliore inserimento del tracciato viario nel contesto ambientale:

- prevedono idonee misure per contenere i rumori veicolari anche con l'utilizzo di asfalto fonoassorbente;
- intervengono con opportuni accorgimenti per la mitigazione visiva degli elementi detrattori della qualità ambientale;
- predispongono idonee aree di sosta, di belvedere e per la fruizione del paesaggio;
- indicano i siti attrezzati per il deposito dei mezzi e del materiale per la manutenzione stradale;
- individuano le zone di deposito, anche temporaneo del legname e le aree destinate a ecopiazzole;
- prevedono la formazione di nuclei di vegetazione arboreo - arbustiva adatta alle caratteristiche climatiche e pedologiche del suolo e salvaguardano l'attecchimento naturale della flora spontanea lungo le scarpate, con funzione di arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio;
- predispongono opportuni interventi finalizzati alla messa in sicurezza del tracciato viario attraverso l'utilizzo di tecniche tali da minimizzare l'impatto visivo;
- regolamentano l'accessibilità alla Val Visdende, al passo della Digola e alle sorgenti del Piave, specialmente durante i periodi di maggior flusso turistico, previa analisi dei carichi turistici e dei limiti di soglia;
- favoriscono lo studio di sistemi alternativi di mobilità, anche funiviaria o con mezzi collettivi ad energia rinnovabile, al fine di regolamentare l'accesso alla Val Visdende eliminando o limitando i flussi veicolari privati e riorganizzando gli spazi a parcheggio.

Prescrizioni e vincoli

In fregio all'asse stradale è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, con esclusione di quelli indicanti pubblici servizi, attrezzature ricettive ed esercizi pubblici, nonché di



quelli che servono a descrivere le caratteristiche dei siti attraversati; è vietata di massima la realizzazione di infrastrutture aeree su palificate.

Art. 20 Viabilità meccanica controllata e sentieristica

Directive

I Comuni, sentite le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/1996, e/o gli aventi diritto, in sede di adeguamento del Piano Regolatore al presente Piano di Area o con apposito progetto, provvedono a controllare il transito sui percorsi viari di fondo valle e in quota.

Nei percorsi a viabilità controllata devono essere previsti idonei accorgimenti atti a porre in equilibrio i diversi tipi di mobilità (veicolare, ciclabile, pedonale, equestre e di motoslitte e veicoli simili).

Prescrizioni e vincoli

Sui sentieri esistenti che attraversano gli ambiti agro-silvo-pastorali sono consentiti lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione che potranno essere realizzati utilizzando anche mezzi meccanici purché di dimensioni proporzionate all'ampiezza dei sentieri e tali da non arrecare alcun danno ambientale permanente.

Sui percorsi transfrontalieri e di accesso alle malghe consentiti alla viabilità meccanica sono ammessi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento compresa eventuale asfaltatura realizzata con tecniche a basso impatto che garantiscano la permeabilità dei suoli.

Art. 21 Percorso - navetta Costa d'Antola - Malga Chivion e Pra' Marino - Malga Dignas - Campobon e Ponte Parola - Entraghe - Valgrande - Lunelli - Sorgenti del Piave

Nella tavola 6b1 e 6b2 sono indicati il tracciato del percorso - navetta Costa d'Antola - Malga Chivion e quello Pra' Marino - malga Dignas - malga Campobon e Ponte Parola - Entraghe - Valgrande - Lunelli - Sorgenti del Piave.

Directive

I Comuni, sulla base di quanto indicato dal presente piano di area, individuano il tracciato definitivo e gli interventi necessari alla sistemazione dei percorsi e tali da risultare compatibili con il sistema ambientale presente.

I Comuni, sentite le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/1996, stabiliscono i tipi e le modalità di locomozione più idonei, in riferimento all'orografia dei siti attraversati, ai carichi di inquinamento sull'ecosistema e alle diverse tipologie del traffico.

Prescrizioni e vincoli

È fatto divieto di impermeabilizzare il fondo stradale dei percorsi navetta di Costa d'Antola - Malga Chivion e di Prà Marino Malga Dignas - Campobon, ad esclusione dei tratti a forte pendenza, dove



le opere necessarie alla sicurezza dei tracciati viari ed alla stabilità dei terreni sono sempre ammesse.

È fatto divieto di manomettere i manufatti storico - testimoniali esistenti.

Per il consolidamento di scarpate e versanti nonché per tutte le opere che si rendono necessarie per la percorribilità viaria, è fatto obbligo di utilizzare le tecniche di ingegneria naturalistica.

In fregio all'asse viario è fatto divieto di installare insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione di quelli per l'indicazione sentieristica o per l'illustrazione didattico - conoscitiva dei luoghi.

Eventuali opere di sicurezza stradale devono avere le strutture esterne in legno.

Art. 22 Percorsi tematici

Nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" sono indicati i percorsi tematici:

- le vie della transumanza;
- le vie dei pellegrinaggi a Luggau;
- la via del ferro;
- itinerario dell'archeologia forestale;
- valichi degli emigranti, dei bracconieri, dei venditori ambulanti, dei contrabbandieri di sale;
- sentiero ciclo - pedonale delle malghe e degli alpeggi;
- percorsi naturalistici;
- percorso degli alberi da toccare;
- percorso equitabile.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano di area, provvedono, in accordo con la Comunità Montana, a recepire ed eventualmente meglio definire i tracciati individuati nonché a salvaguardare i manufatti e le attrezzature di arredo ai percorsi esistenti e, dove necessario, a prevederne di nuovi.

Prescrizioni e vincoli

È vietata l'impermeabilizzazione del fondo viario, ad esclusione dei tratti a forte pendenza, dove le opere necessarie alla sicurezza dei tracciati viari ed alla stabilità dei terreni sono sempre ammesse.

Sono salvaguardati tutti i manufatti di interesse storico - testimoniale

Sono consentiti il decespugliamento e il taglio di formazioni arboree e arbustive a salvaguardia dei percorsi esistenti e per garantire la sicurezza del transito.

È consentita la realizzazione di spazi belvedere e punti di sosta.

È consentita l'installazione di cartelli per l'indicazione sentieristica o per l'illustrazione didattico -



conoscitiva dei luoghi.

È vietato il transito con mezzi motorizzati ad esclusione di quelli utilizzati per la gestione del bosco o del sistema silvo-pastorale o per ragioni di sicurezza o per manutenzione dei servizi a rete esistenti.

È consentita la realizzazione di opere di corredo per i singoli percorsi tematici e per favorire la visitazione.

La realizzazione del percorso degli alberi da toccare in località Antiparte - Zaina deve riguardare piante autoctone diverse, con corteccia particolarmente interessante per l'esperienza tattile.

Art. 23 Praterie profumate da fieno e da fiori

Il Piano di Area individua nella tavola 6b1 l'ambito delle praterie profumate da fieno e da fiori a Campobon.

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, possono prevedere altri ambiti vocati allo scopo.

Nei siti indicati nel presente piano sono consentite le operazioni finalizzate alla coltivazione di essenze aromatiche e fiori di campo.

È consentito l'utilizzo per le attività di svago e ludiche all'aria aperta nonché la realizzazione di aree da destinare a giardino botanico.

Prescrizioni e vincoli

È vietato l'utilizzo di pesticidi e diserbanti chimici.

Art. 24 Ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve

Nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" è indicato l'ambito per lo sci da fondo e per gli sport sulla neve.

Direttive

Le individuazioni cartografiche e le normative del Piano Regionale Neve, come previsto dall'articolo 7 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve", costituiscono integrazioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e, per la materia di competenza, sostituiscono le previsioni del presente piano di area.



I Comuni si adeguano al Piano Regionale Neve, ai sensi dell'art. 23 delle relative Norme Tecniche di Attuazione, ed in tale sede riportano, qualora compatibili con lo stesso, gli ambiti per lo sci da fondo e gli sport sulla neve indicati nelle tavole 6b1 e 6b2 del presente piano.

I Comuni, sentite eventualmente le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/1996, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di Area, verificano, a scala di maggior dettaglio, la fattibilità, in relazione all'impatto ambientale e all'instabilità idrogeologica, degli interventi nell'ambito degli Sport sulla neve, secondo le disposizioni della legislazione vigente in materia; inoltre individuano anche eventuali modifiche da apportare all'ambito indicato per meglio adeguarlo alle caratteristiche del contesto naturale entro i limiti di cui ai precedenti commi.

Prescrizioni e vincoli

- Sono consentiti, qualora previsti nel Piano Regionale Neve, gli interventi di realizzazione, ampliamento, ammodernamento, sostituzione e messa in sicurezza degli impianti e delle piste, nonché la dotazione delle necessarie infrastrutture complementari ed accessorie di cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 1, della L.R. 21/2008.
- Nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e la asportazione della minor quantità di terreno vegetale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 52/1978;
- L'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili, come indicate nelle tavole 5b1 e 5b2 del presente piano, deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da non compromettere la stabilità dei versanti;
- Le scarpate dei percorsi devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite;
- Nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;
- Le strutture di protezione devono essere del tipo amovibile e costruite con tipologia e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale;
- È vietato lo spargimento di oli e rifiuti, i quali devono essere raccolti in idonei contenitori, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.
- È consentita la realizzazione nei punti di partenza di aree attrezzate anche per il soccorso.
- È consentito il recupero dei fabbricati esistenti in prossimità del tracciato allo scopo di ricavare punti di sosta e di riparo.
- È consentita l'utilizzazione delle piste anche per lo sleddog e per l'escursionismo con le ciaspe prevedendo idonei corridoi e/o segnalazioni per evitare situazioni di pericolo ai fruitori delle piste purché ciò non rechi disagi e situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- È ammessa la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del percorso con tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi.
- Gli interventi che interessano Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di Valutazione di Incidenza ambientale e dalle specifiche norme del Piano Regionale Neve.

All'esterno dei demani sciabili del Piano Regionale Neve e degli ambiti indicati dalle tavole del comma 1, è consentita la pratica dello sci da fondo, nel rispetto della normativa del Piano



Regionale Neve, purché, vengano utilizzati percorsi esistenti e siano garantiti i valori paesaggistici, naturalistici ed ambientali tutelati dal presente Piano.

Art. 25 Rifugio, bivacco, ricovero

Nelle tavole 6b1 e 6b2 sono indicati i rifugi, i bivacchi e i ricoveri che costituiscono patrimonio della civiltà di montagna.

Direttive

Per i rifugi, i bivacchi e i ricoveri, i Comuni, provvedono a dettare idonee misure per la salvaguardia e la valorizzazione di questi complessi costituenti patrimonio edilizio per la conoscenza e la fruizione del contesto alpino.

Il comune di Comelico Superiore individua e disciplina l'ambito idoneo alla realizzazione di un rifugio in località Rocca di Campo.

Per gli edifici adibiti a rifugio, definiscono gli interventi necessari a dotare le strutture di impianti e attrezzature tali da garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, e utilizzando tipologie e materiali caratteristici dei luoghi.

Va incentivata la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici di piccola potenza o di teleriscaldamento), sostituendo progressivamente i generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il consumo energetico, anche attraverso l'impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica.

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi devono essere realizzati in modo da integrarsi con i manufatti esistenti e da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico - ambientale.

Sono consentiti, per i rifugi, interventi di ristrutturazione, ampliamento fino ad un massimo di 200 mc al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per l'accoglienza, nonché per le stalle di pertinenza dei rifugi Calvi e Sorgenti del Piave sono consentiti il recupero e la valorizzazione finalizzati al mantenimento dell'attività di alpeggio.

Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, di specie arboree - arbustive autoctone.

Sono consentiti, per i bivacchi e i ricoveri, gli interventi necessari a riqualificare il livello del servizio.

Il Comune di Sappada, per migliorare e ammodernare la struttura ricettiva denominata Rifugio Sorgenti del Piave nonché riqualificare gli spazi circostanti, anche con lo scopo di garantire il massimo contenimento degli impatti sull'ambiente circostante applica quanto previsto



nell'Allegato C) delle presenti norme.

Per il rifugio Forcella Zovo sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamento fino a un massimo di 300 mc, al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per accoglienza, anche in considerazione del ruolo di punto alternativo di accesso alla Val Visdende.

Per il rifugio Antonio Berti sono consentiti interventi di ristrutturazione e ampliamento per ricomposizione volumetrica fino a un massimo del 50% del volume esistente, al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per accoglienza.

Per il rifugio Lunelli sono consentiti interventi di ristrutturazione, ampliamento per ricomposizione volumetrica fino a un massimo del 100% del volume esistente, al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per accoglienza, anche in considerazione del ruolo di raccordo tra Valgrande e Passo di Montecroce, nonché di punto di accesso alle Dolomiti di Comelico e di Sesto.

Sono consentiti gli interventi di mantenimento e ammodernamento della teleferica Lunelli – Berti, per il trasporto delle merci e per le operazioni di soccorso.

Per il rifugio Olivo Sala sono consentiti interventi di ristrutturazione, al fine di ammodernare e migliorare le attrezzature per accoglienza, anche in considerazione del ruolo di nodo e museo nella valorizzazione dell'itinerario della grande guerra.

Per l'ex rifugio Olbe in comune di Sappada è consentita la ricostruzione del volume preesistente con un limite massimo di 700 mc e con la tipologia originaria a servizio dell'area dei complessi dolomitici del Rinaldo e dei Lastroni.

Tutti i rifugi entro 5 (cinque) anni dall'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al presente piano di area, devono dotarsi di adeguato impianto di fognatura e di depurazione.

Art. 26 Centro di visitazione Museo Peralba

Nella tavola 6b1 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" i fabbricati e i ruderi di archeologia industriale dell'ex cava Peralba sono indicati come "centro di visitazione Museo Peralba". Tali fabbricati sono riportati nell'allegato f) al presente piano "Fabbricati sparsi, malghe e baite".

Directive

Per tali fabbricati il Comune di Sappada, sentiti gli enti proprietari, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area provvede a dettare idonee misure per il recupero ed il restauro dei fabbricati e delle strutture che costituiscono testimonianza delle antiche attività estrattive nonché per il loro riutilizzo come sede del museo per la raccolta di materiale della Grande Guerra e per l'archeologia industriale.

All'interno dei fabbricati può essere individuata la sede per un centro studi naturalistici indicando nelle aree adiacenti, dei punti di osservazione delle marmotte.

Per gli edifici di cui al presente articolo definiscono gli interventi necessari a dotare la struttura di



impianti e attrezzature tali da garantire una migliore fruizione di carattere didattico - culturale.

Va incentivata la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e adottando misure volte a contenere il consumo energetico anche attraverso l'impiego di forme passive del risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica.

Prescrizioni e vincoli

È consentito il recupero e la valorizzazione dei fabbricati risultanti dal "censimento dei fabbricati in zona agricola" redatto in sede di strumentazione urbanistica comunale nei limiti della cubatura attuale con contestuale sistemazione delle superfici di pertinenza.

Gli interventi devono essere realizzati in modo da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico - ambientale.

Le caratteristiche costruttive tipologiche devono essere correlate all'edilizia originaria tipica della zona.

È vietata l'installazione di qualsiasi attività commerciale.

Art. 27 Malga, casera e pascolo prativo

Nella tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna" sono indicati le strutture e i luoghi dell'attività malghiva di alta montagna.

A Malga - casera

Le malghe e le casere sono riportate nell'allegato f) al presente piano "Fabbricati sparsi, malghe e baite" che contiene le schede puntuali di tali edifici, che costituiscono patrimonio agricolo - produttivo e storico - testimoniale dell'area.

Direttive

Per le malghe e le casere, i Comuni, sentiti gli enti proprietari, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, provvedono a dettare idonee misure per la salvaguardia e il potenziamento della vocazione agricola di tali strutture, nonché per il loro eventuale utilizzo a scopo agrituristico e didattico e per il soggiorno temporaneo.

Prevedono, ove necessario, la costruzione di stalle o di spazi coperti, o l'ampliamento di quelli esistenti, a servizio della conduzione delle malghe.

Per gli edifici di cui al presente articolo, definiscono gli interventi necessari a dotare le strutture di impianti e attrezzature tali da garantire una migliore accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia.

Va incentivata la dotazione di sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici di piccola potenza o di teleriscaldamento) anche



sostituendo i generatori a scoppio e adottando misure volte a contenere il consumo energetico, anche attraverso l'impiego di forme passive di risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica.

Prescrizioni e vincoli

Sono consentiti, a malga Chivion, gli interventi per la realizzazione di una struttura polifunzionale a supporto del turismo e della visitazione degli ambienti di alta montagna.

La sistemazione esterna della malga suddetta può prevedere un giardino alpino idoneo a contenere tutte le componenti della flora tipica di montagna, un "teatro verde all'aperto" e una zona attrezzata come capolinea del percorso - navetta e punto di elisoccorso.

A malga Antola sono consentiti gli interventi finalizzati alla realizzazione della scuola – fattoria della produzione del formaggio, un centro per l'esposizione dei prodotti tipici di montagna nonché idonei spazi per attività ludiche.

È concessa la realizzazione in ogni malga di un punto - rifugio per l'escursionismo di montagna.

Gli interventi devono essere realizzati in modo da integrarsi con i manufatti esistenti e da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico - ambientale.

Le caratteristiche costruttive e tipologiche devono essere correlate all'edilizia originaria tipica della zona.

Gli interventi consentiti devono essere realizzati contestualmente alla sistemazione delle superfici scoperte di pertinenza, anche prevedendo la piantumazione, in prossimità degli edifici, di specie arboree - arbustive autoctone.

Per le malghe e casere di cui all'allegato f) o comunque segnate sulla cartografia del presente piano, ad esclusione di quelle sopra riportate, fino che i Comuni non provvedono ai sensi delle Direttive del presente articolo, è consentito il cambio di destinazione d'uso al fine di ricavare spazi per la vendita di prodotti locali nonché per il soggiorno temporaneo e l'adeguamento igienico-sanitario, fino ad un massimo di un terzo del volume complessivo.

Per Malga Aiarnola è consentito il cambio di destinazione d'uso al fine di ricavare spazi per la vendita di prodotti locali nonché per il soggiorno temporaneo, l'ospitalità turistica e l'adeguamento igienico-sanitario, fino ad un massimo di un terzo del volume complessivo.

Per casera Ciacula è consentita la ricostruzione e il recupero su sedime dei ruderi dell'edificio esistente nel rispetto della tipologia originaria, per usi turistico-ricettivi.

Per le casere Tamerle di dentro e Tamerle di fuori, per Casera Vecchia di Sesis e per la casera Siera è consentita la ricostruzione ed il recupero sul sedime degli edifici preesistenti nel rispetto della tipologia originaria per scopi turistico-ricettivi. Sono consentiti leggeri spostamenti del sedime dei fabbricati da ricostruire qualora sia accertata la probabilità di possibili eventi valanghivi.



B Pascolo prativo

Nelle tavole 6b1 e 6b2 “Sistema dell’ecoturismo di alta montagna” sono indicati i pascoli prativi di alta quota legati alle attività malghive.

Direttive

Valgono le direttive di cui alla lettera A Prati alti - Pascoli dell’art. 6 “Ambiti prativi” del presente piano.

Prescrizioni e vincoli

Si applicano le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera A Prati alti - pascoli dell’art. 6 “Ambiti prativi” del presente piano.

Art. 27bis Rete dell’ospitalità di Valgrande e dei luoghi di Danta

Nella tavola 6b2 è indicata la rete dell’ospitalità di Valgrande articolata in un sistema di strutture e ambiti costituito da:

- gli alberghi di passo Montecroce;
- il centro termale “Acque di Valgrande”;
- i campeggi di “Campotrondo” e “Tabiarel”;
- i punti di ristoro di lago di Campo, Rin e lago Cestella
- il golf delle praterie di Montecroce;
- il parco fluviale dei torrenti Risena e Padola;
- le Torbiere di Danta;
- il Sentiero delle Torbiere di Danta;
- il Percorso storico testimoniale Frassati;
- l’ambito degli sport all’aria aperta di “la Fudine” e di “Tabariel”;
- gli Sport sulla neve di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce.

Direttive

Il comune di Comelico Superiore, formula indirizzi per aumentare la centralità turistica del centro termale “Acque di Valgrande”; in particolare indica soluzioni per razionalizzare il sistema viario e i diversi percorsi afferenti allo stesso e per aumentare la dotazione di servizi specialistici di sostegno, inoltre verifica la possibilità di migliorare l’offerta turistica con servizi che utilizzano l’acqua come risorsa per il benessere della persona.

Per i campeggi di “Campotrondo” e “Tabiarel” i Comuni definiscono nei siti indicati i criteri per la realizzazione di aree a campeggio nel rispetto della legislazione vigente in materia e predisponendo adeguate misure per un corretto inserimento delle stesse nel contesto ambientale circostante.

Per i punti di ristoro di lago di Campo, Rin e lago Cestella i comuni disciplinano il riuso e l’ampliamento dei fabbricati esistenti ai fini turistico ricettivi, nel rispetto delle tipologie costruttive dei luoghi, in particolare prevedono:

- la realizzazione del punto di ristoro di lago di Campo per un volume massimo di 300 mc;



- il riuso e l'ampliamento del fabbricato in località "Rin" per un volume massimo di 300 mc;
- il riposizionamento ed ampliamento del punto di ristoro di lago Cestella fuori dal vincolo di elettrodotto, per un volume massimo di 800 mc.

Il comune di Comelico Superiore, delimita il perimetro del parco fluviale dei torrenti Risena e Padola indicato e mette in atto progetti idonei per consentirne la sua valorizzazione e fruizione pubblica.

In particolare:

- a) individua nella zona di "Tavela" la Porta del parco, punto di partenza attrezzata da cui si snodano i percorsi pedonali e le piste di fondo;
- b) definisce e disciplina le infrastrutture alberghiere di servizio, necessarie per la fruizione del parco;
- c) indica criteri ed interventi per salvaguardare e valorizzare il contesto ambientale dell'ambito fluviale dei torrenti Risena e Padola;
- d) individua puntualmente i percorsi ciclabili, le passeggiate e i punti panoramici di naturale suggestione.

Il Comune di Danta, d'intesa con gli Enti competenti, individua e disciplina le Torbiere di Danta e il Sentiero delle Torbiere di Danta, stabilisce le opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio, nonché assicura le buone condizioni fitosanitarie degli stessi.

Il Comune e la Comunità montana, individuano le azioni volte ad allontanare le attività antropiche esistenti che causano danno al valore paesaggistico, naturalistico e ambientale, o a ridurre l'impatto.

I comuni, nel rispetto della qualità ambientale dei luoghi, organizzano e definiscono, le azioni finalizzate alla realizzazione e all'ammodernamento degli ambiti degli sport all'aria aperta di "la Fudine" e di "Tabariel" quali "luoghi del tempo libero" adibiti ad attività sportive e ricreative. In particolare indicano:

- a) le metodologie di intervento per la realizzazione o l'ammodernamento degli spazi destinati ad attività sportive e ricreative;
- b) l'organizzazione degli spazi e dei servizi di corredo agli stessi;
- c) eventuali misure per la mitigazione e/o l'eliminazione degli elementi detrattori che penalizzano la qualità dell'ambiente circostante.

Per il percorso storico testimoniale Frassati i Comuni, provvedono, in accordo con la Comunità Montana, e d'intesa con le autorità competenti a recepire ed eventualmente meglio definire il tracciato indicato nonché a salvaguardare i manufatti e le attrezzature di arredo esistenti e, dove necessario, a prevederne di nuovi. In particolare predispongono progetti finalizzati a:

- a) adottare misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;
- b) prevedere il recupero funzionale di manufatti e opere per lo studio e la conoscenza didattico-divulgativa degli stessi;
- c) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità del percorso, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante.



Gli enti competenti verificano a scala di maggior dettaglio, la fattibilità in relazione all'impatto ambientale e all'instabilità geologica dell'ambito degli Sport sulla neve di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce, all'interno del quale la realizzazione degli impianti di risalita e delle relative piste per la discesa avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle disposizioni dettate dal presente articolo.

Prescrizioni e vincoli

Per gli alberghi di Passo Montecroce sono fatte salve le previsioni puntuali dello strumento urbanistico vigente.

Per il campeggio di "Campotrondo", rientrante nella fattispecie di cui al comma 4, dell'articolo 26, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", si applica quanto previsto dalla medesima legge e dai relativi provvedimenti di Giunta regionale; gli interventi consentiti sono realizzati nel rispetto della qualità ambientale dei luoghi, e con l'obbligo di limitare l'impermeabilizzazione al 50% della superficie utile.

Nelle Torbiere di Danta:

- sono consentite le opere per la salvaguardia dei suoli;
- sono ammessi gli interventi negli spazi umidi circostanti purché finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema delle torbiere,
- è vietato l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici;
- è fatto divieto di realizzare nuove discariche; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano;
- è vietato l'attraversamento con palificate e tralicci;
- è vietata l'edificazione;
- sono consentiti interventi di consolidamento idrogeologico con l'impiego di tecniche della bioingegneria forestale;
- è fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici naturali.

Nel percorso storico testimoniale Frassati:

- è fatto divieto di manomettere gli elementi caratterizzanti le diverse tipologie di percorso;
- non sono ammessi gli interventi che possono alterare la qualità ambientale degli ambiti pertinenti i beni che connotano il percorso storico;
- sono salvaguardati tutti i manufatti di interesse storico – testimoniale;
- sono consentiti il decespugliamento e il taglio di formazioni arboree e arbustive a salvaguardia dei percorsi esistenti e per garantire la sicurezza del transito;
- è consentita la realizzazione di spazi belvedere e punti di sosta.

Nell'ambito degli Sport sulla neve di Sopravilla-Pian Casale-Bosco Campo-Prati di Monte Croce si applicano le prescrizioni e i vincoli di cui all'articolo 24 delle presenti norme.



Art. 27 ter Rete dell'ospitalità di Sappada

Nella tavola 6b1 è indicata la rete dell'ospitalità di Sappada articolata in un sistema di strutture e ambiti costituito da:

- gli alberghi di Cima, Soravia, Kratten, Ecche, Bach;
- il campeggio di Eiben;
- gli ambiti degli sport sulla neve;
- il golf delle praterie di Campetti e di Granvilla;
- il parco fluviale del Piave, di rio Lech, di Mulbach, di Rio Krumpoch;
- le Torbiere della Digola e delle sorgenti del Piave;
- l'ambito degli sport e delle attività ludiche all'aria aperta di Campetti (nevelandia);
- le infrastrutture di servizio degli impianti sportivi di Rio Kratten;
- area museale di Cretta.

Per tale rete vengono date specifiche indicazioni progettuali contenute nell'allegato d) "Borghi Montani – schemi indicativi per l'analisi tipomorfologica", ad eccezione degli ambiti degli sport sulla neve, trattati all'art. 24, nel Parco fluviale per cui valgono le seguenti direttive:

Il Comune di Sappada:

- formula indirizzi per riqualificare l'offerta turistica della conca di Sappada; in particolare indica soluzioni per razionalizzare il sistema viario e i diversi percorsi tematici per migliorare la dotazione di servizi.

Il Comune di Sappada:

- delimita l'esatto perimetro del Parco fluviale del Piave (dall'orrido dell'Acquatona fino alle sorgenti) e dei suoi affluenti e mette in atto progetti idonei per consentirne la sua valorizzazione e fruizione pubblica. In particolare:
 - a) individua nella zona di Campetti e Soravia le Porte del parco, punti di partenza attrezzati da cui si snodano i percorsi pedonali, ciclabili ed equitabili;
 - b) definisce e disciplina le infrastrutture di servizio, necessarie per la fruizione del parco e delle aree sportive circostanti nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio e realizzando le opere e gli interventi secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica;
 - c) indica criteri ed interventi per salvaguardare e valorizzare il contesto ambientale dell'ambito fluviale del fiume Piave e dei torrenti Lech, Mulbach e Rio Krumpoch;
 - d) individua puntualmente i percorsi ciclabili, le passeggiate e i punti panoramici di naturale suggestione.

Prescrizioni e vincoli

Nel parco fluviale del Piave:

- sono ammessi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione autorizzati dalle autorità competenti;
- le opere di manutenzione e di difesa spondale saranno realizzate con la tecnica dell'ingegneria naturalistica;
- sarà prevista un'area adibita a piazzole per camper attrezzata con punto di rifornimento di acqua potabile e con adeguato sistema per lo smaltimento o la depurazione delle acque reflue;
- sarà prevista un'area da adibire a "Campeggio sociale" con carattere temporaneo da autorizzarsi volta per volta dall'amministrazione comunale e priva di strutture fisse ma con adeguato impianto di smaltimento o di depurazione delle acque reflue;



- tutte le opere relative alle Porte del parco ed ai punti attrezzati dovranno essere costruite con materiale ligneo e con tipologia tradizionale in sintonia con l'ambiente circostante.

Il Comune di Sappada:

- d'intesa con i proprietari, individua e disciplina le Torbiere della Digola, stabilisce le opportune misure per la salvaguardia ed il mantenimento degli elementi floristici e faunistici di pregio, nonché assicura le buone condizioni fitosanitarie degli stessi.

Il Comune e la Comunità Montana individuano le azioni volte ad allontanare o a ridurre l'impatto, le attività antropiche esistenti che causano danno al patrimonio paesaggistico, naturalistico e ambientale.

Prescrizioni e vincoli

Nelle Torbiere della Digola:

- sono consentite le opere per la salvaguardia dei suoli;
- sono ammessi gli interventi negli spazi umidi circostanti purché finalizzati alla salvaguardia dell'ecosistema delle torbiere,
- è vietato l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici;
- è fatto divieto di realizzare nuove discariche; è fatto salvo quanto già autorizzato alla data di adozione del presente piano;
- è vietato l'attraversamento con palificate e tralicci;
- è vietata l'edificazione;
- sono consentiti interventi di consolidamento idrogeologico con l'impiego di tecniche della bioingegneria forestale;
- è fatto divieto di operare estesi movimenti di terra e di aprire nuove strade e di realizzare ogni altra opera che comprometta il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici naturali.

Art. 28 Gave, mandrate e mede

Nelle tavole 6b1 e 6b2 sono indicate le gave ovvero scanalature di antica origine sulle quali veniva effettuato il transito del legname per pendenza naturale da monte a valle, e le mede, strutture con basamento in pietra e puntone ligneo centrale per l'essiccazione del fieno.

Direttive

I Comuni e le Associazioni Regoliere provvedono al ripristino e alla tutela di questi beni documentali tipici.

A tal fine provvedono a:

- valorizzare i canali delle gave anche mediante operazioni di ripulitura e sgombero da sassi e arbusti;
- sistemare il basamento in pietra delle mede;
- predisporre un'adeguata tabellazione a scopo didattico – conoscitivo;
- valorizzare e riqualificare le antiche risine, strutture artificiali non permanenti realizzate con tronchi di legno sulle quali veniva effettuato il transito del legname;



- valorizzare attraverso un percorso tematico le “mandrate”, recinti in pietra di forma circolare o poligonale, usati per la raccolta delle greggi e la mungitura del bestiame ancora riconoscibili in alcuni siti della Val Digion e sul corrispondente versante austriaco.

Prescrizioni e vincoli

Sono vietati gli interventi che alterino o manomettano le caratteristiche delle mede e delle gave.

Art. 29 Baita, tabiè, barco, cadon

Nelle tavole 6b1 e 6b2 "Sistema dell'ecoturismo di alta montagna", sono indicate le strutture per l'utilizzo colturale agro - silvo - pastorale e per la fruizione del contesto montano riportate, anche nell'allegato f) “Fabbricati sparsi, malghe e baite”, con schede puntuali.

Le baite, le schùpfn, i cadon di più antica origine rivestono valore storico - documentale.

Direttive

I Comuni, salvaguardano e valorizzano i cadon, le baite, i tabiè, i barchi e le schùpfn con caratteristiche tipiche dell'architettura alpina, disciplinando le tipologie di intervento ammesse (restauro, ristrutturazione, adeguamento igienico sanitario), prevedendo anche nuove forme di utilizzo purché queste compatibili con la finalità di tutela dei beni e della manutenzione del territorio. Tra le funzioni compatibili è ammessa la residenza temporanea solo se finalizzata al ricovero e bivacco degli addetti per le attività agro - silvo - pastorali.

I Comuni, prevedono la ricostruzione dei vecchi Cadoni di Vissada sulla base di una indagine storico - tipologica e nel rispetto delle caratteristiche ed ubicazioni originarie definendo per questi una destinazione d'uso compatibile con gli indirizzi del Piano di Area.

I Comuni, promuovono altresì interventi finalizzati alla sistemazione delle baracche esistenti allo scopo di diminuire i fattori di inquinamento visivo ambientale.

Il comune di Comelico Superiore prevede idonea disciplina:

- per il riuso del Cadon Ciampestrin come punto di ristoro e ricovero per i pastori;
- per l'ampliamento del Cadon Selvapiana funzionale alla gestione del rifugio Lunelli.

Prescrizioni e vincoli

È fatto divieto di alterare e modificare i manufatti dell'architettura alpina di più antica origine.

Eventuali manutenzioni devono realizzarsi utilizzando materiali e tecniche della tradizione locale.

È fatto obbligo, per la realizzazione delle recinzioni e delle strutture di pertinenza dei fabbricati, di fare uso dell'abaco descrittivo di cui all'Allegato A) “Abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco”.



Art. 30 Pieve e capitello

Nelle tavole 6b1 e 6b2 sono indicate le pievi e i capitelli rogazionali, documenti significativi della cultura religiosa.

Directive

La Comunità montana e i Comuni prevedono un recupero delle edicole devozionali e delle pievi anche con interventi di ristrutturazione delle aree limitrofe circostanti e con la predisposizione di una adeguata tabellazione a scopo didattico - conoscitivo.

Prescrizioni e vincoli

È ammessa, in adiacenza alla chiesa "Madonna delle nevi", la realizzazione di strutture leggere rimovibili e temporanee finalizzate ad ospitare incontri e manifestazioni a carattere religioso.

Art. 31 Documenti della grande guerra e parco storico - testimoniale: valico della pace

Nelle tavole sono indicati i segni della grande guerra nonché i manufatti militari di Forcella Dignas, Passo Montecroce, Peralba – Chiadenis, Lastroni e Kesar per i quali si prevedono interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli stessi, attraverso il restauro dei resti e la ricostruzione filologica delle parti mancanti, nonché la realizzazione di servizi funzionalmente legati al parco storico - testimoniale "valico della pace".

Directive

Il Comune, in accordo con Provincia e Regione e sentite le Associazioni Regoliere, secondo quanto stabilito dalla L.R. 26/1996, definisce in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente Piano di Area, la delimitazione del "valico della pace" per il quale si riconosce un rilevante interesse storico - testimoniale. A tal fine provvede a:

- 1) censire i manufatti della Grande Guerra che rivestono interesse storico - documentale;
- 2) indicare le forme di riutilizzo possibile dei fabbricati suddetti, anche per le finalità didattico-culturali;
- 3) prevedere la sistemazione delle aree scoperte circostanti;
- 4) riorganizzare la viabilità di accesso all'area nonché di eventuali percorsi interni per la visita;
- 5) individuare il percorso lungo i cippi di conterminazione tra la Repubblica di Venezia e l'Impero Austro – Ungarico.

Prescrizioni e vincoli

Sono consentiti gli interventi per la manutenzione e ristrutturazione dei fabbricati militari nel rispetto delle caratteristiche tipologiche degli stessi.

È consentito il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati militari per la visita dei luoghi e il turismo didattico - culturale e centro museale.



È fatto divieto di distruggere i segni testimoniali della Grande Guerra (fortificazioni, trincee, ripari, ecc.).

Per la caverna - rifugio del Monte Palombino, sono consentiti gli interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione della stessa.

Sono consentiti gli interventi finalizzati ad indicare il tracciato della dismessa teleferica Peralba - Passo dell'Oregone.

Art. 32 Fontane

Direttive

La Comunità Montana, sentiti i Comuni e le Associazioni Regoliere, provvede al censimento delle fontane esistenti e alla riorganizzazione del reticolo idropotabile pubblico – privato attraverso il recupero e il posizionamento di alcune fontane lungo le strade principali in prossimità dei punti di maggior flusso turistico.

Art. 33 Segni dell'ambiente naturale

Il Piano di Area indica nelle tavole 6b1 e 6b2 i segni prevalenti di caratterizzazione dell'ambiente naturale, che sono: le valli, le cime, i crinali, le formazioni scistose a cresta, le cascate, la sorgente del Piave, le emergenze geomorfologiche di forte richiamo visuale, il margine visuale orizzontale, il bordo roccioso di altopiano, l'angolo panoramico significativo, il campo visuale aperto, il fondovalle mediante largo regolare, il versante, l'ampio terrazzo subpianeggiante in quota, la linea di displuvio, il fondovalle in ambito di quota, il fondovalle di depressione alluvionale e le selle, nonché l'effetto scenico d'acqua generato da elevati salti d'acqua.

Direttive

La Provincia, la Comunità montana e i Comuni, in sede di adeguamento al presente piano di area, provvedono ad indicare tutte le azioni ritenute utili per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dei segni dell'ambiente naturale.

Prescrizioni e vincoli

È vietato l'impiego di materiale riflettente nella realizzazione di qualsiasi manufatto.

Sulle cime, sui crinali e sui rilievi con formazioni scistose a cresta è vietata l'installazione di impianti per telecomunicazioni non schermati e di corpi illuminanti, nonché l'attraversamento con infrastrutture aeree.

Nelle valli le infrastrutture a rete devono essere realizzate possibilmente in cavo interrato; ove ciò non fosse possibile devono essere ubicate lungo segni fisici (limiti di un'area boscata, viabilità, ecc.) e nel rispetto delle morfologie dei luoghi. Nel caso di necessità di attraversamento di zone boscate deve essere utilizzato cavo aereo precordato "ecologico" per non danneggiare il sottobosco e gli apparati radicali delle piante.



Nelle valli vanno perseguite azioni tendenti alla riduzione del rumore antropico, anche allontanando quelle attività che generano forte disturbo acustico. È fatto obbligo di utilizzare, per l'illuminazione esterna dei fondovalle, corpi illuminanti che, per tipo e posizione, minimizzano l'inquinamento luminoso notturno.

È fatto divieto di alterare e/o modificare il salto e le quantità d'acqua delle cascate, salvo per i prelievi regolarmente autorizzati per la piccola produzione di energia idroelettrica per i fabbricati esistenti.

Sono consentite le operazioni volte al ripristino dell'ambiente naturale delle sorgenti del Piave e delle aree limitrofe circostanti.

È consentita la realizzazione di spazi di belvedere.



TITOLO VI
SISTEMA DELL'ECOTURISMO DELLA VAL VISDENDE

Art. 34 Perimetro borghi montani e nuclei rurali alpini

Il Piano di Area indica nella tavola 7b "Sistema dell'ecoturismo della Val Visdende", i perimetri dei "quadri di restauro e valorizzazione dei borghi montani" e dei "nuclei rurali alpini" finalizzati alla valorizzazione e al recupero paesaggistico - ambientale nonché alla fruizione eco - turistica dei luoghi.

I borghi montani sono indicati progressivamente da "Q1" a "Q4", i nuclei rurali alpini sono indicati in ordine progressivo da "N1" a "N7".

Directive

I Comuni, ciascuno per la propria competenza:

a) provvedono per i borghi montani alla sistemazione, di quanto previsto per i fabbricati e per gli spazi circostanti, dal presente piano di area nel successivo art. 35, il tutto finalizzato al restauro tipo - morfologico, paesaggistico e al miglioramento dell'offerta turistico - ricettiva dei diversi contesti alpini;

b) indicano, classificano e normano i fabbricati esistenti nei nuclei rurali alpini, secondo le differenti tipologie, seguendo le indicazioni predisposte negli allegati d) ed e), prevedendo anche interventi di mitigazione visiva per quelli che risultano essere incoerenti con i caratteri tipologici prevalenti; dettano inoltre indicazioni per la riqualificazione paesaggistica dei nuclei rurali esistenti.

c) dettano la disciplina d'uso per i fabbricati esistenti all'interno dei nuclei rurali finalizzata alla sistemazione degli addetti alle attività agro - silvo - pastorali.

Prescrizioni e vincoli

È consentita la realizzazione o interventi di valorizzazione degli elementi puntuali come indicati nella tavola 7b "Sistema dell'ecosistema della Val Visdende" purché gli stessi avvengano con l'utilizzo di materiali e tecniche tipici della tradizione locale.

Nelle radure e pascoli di vallata sono consentite le attività ludiche sportive e per il tempo libero all'aperto che non danneggino e modificano le qualità ambientali dei luoghi.

Sono consentiti gli interventi di decespugliamento finalizzati al mantenimento e all'integrità dei pascoli di vallata.

Sono consentiti gli interventi finalizzati alla realizzazione dei punti di fermata dei bus navetta anche modificando e/o integrando quanto previsto dal Piano.

È ammessa la realizzazione delle aree attrezzate per il picnic anche in variante al piano purché non siano compromesse le essenze arboree-arbustive di pregio esistenti.



Sono consentiti gli interventi per la realizzazione di ecopiazze anche in variante al piano prevedendo, per le stesse, una recinzione di protezione ed assicurando una congrua distanza da zone umide, corsi d'acqua e da fontane.

È consentita la realizzazione della “passeggiata” dei borghi montani e del sentiero dei prati con la possibilità di prevedere interventi di tabellazione dei siti e dei luoghi attraversati nonché delle necessarie attrezzature a corredo degli stessi.

È consentita la realizzazione, con tipologie e materiali compatibili, della Balconata sui salti del Cordevole, per la visita e fruizione turistica. A tale scopo vanno indicate: le aree di sosta e belvedere, i punti attrezzati per la colazione sull'erba, il tracciato del percorso - vita e il sentiero natura.

Sono ammessi gli interventi finalizzati alla realizzazione del belvedere sull'acqua nella zona di confluenza tra il Cordevole e Torrente Val Carnia in località Ponte della Stretta per il godimento del contesto naturalistico.



TITOLO VII
QUADRI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BORGHI MONTANI

Art. 35 Norme specifiche

Il piano di area nelle tavole 8b1, 8b2, 8b3, 8b4, che contengono i Quadri di restauro e valorizzazione dei borghi montani, valorizza il sistema dei borghi montani come elemento caratterizzante del paesaggio della Val Vidsende. A tal fine individua quattro comparti, come disciplinati dalla L.R. 11/2004: Q1 Borgo di Cimacane, Q2 Borgo di Pra' della Fratta - Prà Cividella, Q3 Borgo di Pra' Marino, Q4 Borgo di Costa d'Antola - Piè della Costa.

Directive

I Comuni attuano le indicazioni contenute nelle tavole 8b1, 8b2, 8b3, 8b4, definendo la quantificazione degli oneri e degli standard di legge, in riferimento ai singoli interventi e provvedendo a formulare indicazioni più specifiche e puntuali, ove necessario, allo scopo di recuperare e migliorare la qualità ambientale dei luoghi e le funzioni ivi presenti. In tale sede i comuni possono anche individuare nuovi Quadri di restauro e valorizzazione dei borghi montani.

Recepiscono le indicazioni contenute nel presente articolo riguardanti gli interventi sui fabbricati esistenti; i parcheggi, gli spazi di interscambio e la balconata verde sono da computarsi come aeree a standard secondario; gli ampliamenti degli edifici esistenti regolarmente autorizzati, sono da considerarsi come ZTO B residenziale di completamento; la realizzazione di volumi interrati non è consentita se non specificatamente prevista nei singoli quadri di restauro e valorizzazione dei borghi montani. In particolare, per tutti i fabbricati compresi nei "Quadri di restauro e valorizzazione", disciplinano:

1. la classificazione degli edifici per tipologia edilizia;
2. l'attribuzione di un grado di protezione in relazione alle specifiche caratteristiche e alla valenza storico - architettonica - documentale degli edifici esistenti;
3. gli interventi edilizi compatibili con la classificazione di cui al punto 1 e il grado di protezione di cui al punto 2, attraverso una dettagliata normativa che può prevedere interventi di:
 - restauro e risanamento conservativo per quei fabbricati che dall'analisi tipomorfologica redatta secondo gli schemi indicativi di cui all'allegato d) del presente piano risultano integri nelle partiture e nei materiali costruttivi della tipologia originaria;
 - ristrutturazione edilizia per quei fabbricati che dall'analisi tipomorfologica redatta secondo gli schemi indicativi di cui all'allegato d) del presente piano risultano aver subito modificazioni nelle partiture, nei materiali costruttivi e nella forma coerenti con la tipologia originaria. Per tali edifici può essere previsto un ampliamento finalizzato ad adeguamento igienico sanitario, fino al 10% della volumetria esistente regolarmente autorizzata;
 - ristrutturazione - ricomposizione volumetrica architettonica solamente se finalizzata al recupero tipo - morfologico per quei fabbricati che dall'analisi tipomorfologica redatta secondo gli schemi indicativi di cui all'allegato d) del presente piano risultano completamente o parzialmente trasformati nelle partiture, nei materiali costruttivi e nella forma rispetto alla tipologia originaria, oltre ad essere stati modificati con elementi detrattori. Per tali edifici può essere previsto un ampliamento finalizzato alla ricomposizione volumetrica ed al recupero tipomorfologico fino al 20% della volumetria esistente regolarmente autorizzata ad esclusione degli edifici per i quali sono stati concessi ampliamenti ai sensi dei punti a) b) e c) del comma 1



delle prescrizioni e vincoli del presente articolo;

- cambio di destinazione d'uso dei fabbricati rurali, a condizione che gli eventuali interventi di trasformazione ad esso conseguenti siano finalizzati al restauro tipologico ed alla conservazione dei caratteri costruttivi e morfologici dell'edificio esistente, nonché alla conservazione dei caratteri tipici degli spazi esterni nelle aree di pertinenza, attraverso un progetto unitario di intervento;
4. gli interventi di valorizzazione turistico – ambientale, individuando tra i manufatti esistenti quelli idonei a essere trasformati in:
 - scuola fattoria;
 - museo diffuso dei mestieri antichi di Prà della Fratta;
 - museo del formaggio di Prà della Fratta;
 5. gli interventi per incentivare l'eliminazione degli elementi detrattori, anche attraverso il recupero della volumetria esistente;
 6. gli interventi per la ricostruzione dei fabbricati contrassegnati come ruderi, attraverso materiali e tecniche della tradizione locale, con volumetria, sagoma e forometria risultanti dall'indagine storica e tipomorfologica attestante l'esistenza e la consistenza dei manufatti preesistenti.

Gli strumenti urbanistici devono essere puntuali per poter ammettere le deroghe alle distanze tra fabbricati e dalle strade, previste dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1444 e dalla L.R. 11/2004.

I Comuni, possono verificare ed eventualmente, previo adeguata motivazione, anche rettificare, i perimetri dei singoli quadri di valorizzazione dei Borghi montani. Previa indagine storico tipologica, possono inoltre apportare eventuali variazioni alle indicazioni fornite dal piano di area per migliorare il sistema insediativo spontaneo e la qualità dell'abitare.

I Comuni provvedono ad integrare ed approfondire le indicazioni di massima contenute negli allegati d) ed e) del presente piano, attraverso l'elaborazione di un "Manuale tipologico per gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione e ampliamento". A tal fine i riferimenti numerici delle tavole 8b1, 8b2, 8b3, 8b4, gli allegati d) ed e) e le indicazioni puntuali contenute nei Quadri Q1, Q2, Q3, Q4, di cui presente articolo, devono intendersi in senso didattico – filologico, indicativi cioè della metodologia di analisi da applicare in sede di redazione dello strumento urbanistico e per la redazione del Manuale tipologico, ad eccezione di quanto previsto alle lettere b) e c) del primo comma delle prescrizioni e vincoli del presente articolo.

Prescrizioni e vincoli

Prima dell'adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area sono comunque consentiti:

- a) Per gli edifici esistenti, regolarmente autorizzati e non indicati come elementi detrattori dal piano di area, gli interventi di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché un ampliamento pari a 20 mc, anche in interrato, per l'adeguamento igienico sanitario. Il volume concesso per adeguamento igienico sanitario viene comunque scomputato dalla volumetria esistente ai fini del calcolo degli ampliamenti previsti dalla variante di adeguamento alle direttive del presente articolo. Per i manufatti indicati nelle tavole 8b come "elementi detrattori" sono consentiti solo gli interventi di cui alla lettera a e b dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale";
- b) gli interventi previsti per i manufatti indicati nei Quadri di restauro e valorizzazione come



Albergo Montano A1-A2-A3-A4-A5-A6, nonché il campeggio di Cimacanale e l'edificio indicato come "Porta di Cimacanale" (ex casermetta guardia forestale) e gli spazi di interscambio nei singoli Quadri di valorizzazione dei borghi montani, recependo puntualmente le indicazioni contenute nei Quadri Q1-Q2-Q3-Q4. Le aree interessate dagli interventi suddetti sono da considerarsi come ZTO D speciale turistico - ricettiva. Gli interventi diretti, devono realizzarsi nel rispetto dei materiali e delle tipologie della tradizione alpina. Gli ampliamenti sono subordinati all'eliminazione delle superfetazioni, ad una conveniente sistemazione delle aree scoperte circostanti. In sede di presentazione dei singoli progetti di intervento, devono essere previsti idonei spazi di parcheggio, a servizio degli alberghi, secondo la vigente normativa, preferibilmente non impermeabilizzati e dotati di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di scolo superficiali;

- c) gli interventi previsti per gli agriturismi indicati puntualmente nei Quadri Q1-Q2-Q3-Q4 di cui al presente articolo.

L'apertura di attività agrituristiche è consentita ai sensi della Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario", utilizzando il patrimonio edilizio esistente qualora le caratteristiche tipologiche dei manufatti siano compatibili con questa funzione.

Gli interventi sui manufatti che il piano classifica come "elementi detrattori" delle qualità ambientali e paesaggistiche dei luoghi, devono rispettare le eventuali prescrizioni contenute nel presente piano; in assenza di queste spetta all'amministrazione in sede di strumento urbanistico formulare una disciplina di dettaglio. Qualora si tratti di interventi per i quali è consentita attuazione diretta, in sede di rilascio di titolo abilitativo sono dettate prescrizioni particolari per i singoli progetti.



Q1. QUADRO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI BORGO DI CIMACANALE**A) Spazi aperti**

In tali aree, libere da edificazioni, va prevista la realizzazione:

- dello spazio di interscambio di Cimacanalè con opportuni terrapieni verdi e barriere di pietra al fine di mascherare gli autoveicoli in sosta e per difendere idrogeologicamente il sito. La pavimentazione dell'area parcheggio deve essere, per il 50% della superficie, di tipo permeabile.
Nell'area di interscambio è consentita la realizzazione di spazi pluriuso per eventuali manifestazioni all'aperto, anche con l'utilizzo di strutture mobili, nonché la realizzazione di spazi adibiti allo "stazio";
- della balconata verde, ovvero di un connettivo costituito da spazi verdi ed elementi di arredo urbano, di strutture tipiche della tradizione alpina e organizzati secondo un sistema unitario. Nella balconata può essere previsto un orto alpino, un giardino floreale, uno stagno didattico;
- dell'anfiteatro verde di Cimacanalè per giochi e manifestazioni sull'erba;
- di una passerella mobile sul Cordevole da realizzarsi in materiale ligneo con una larghezza inferiore a m. 2 per uso esclusivamente pedonale;
- di un golfo di partenza percorso- navetta;
- di terrapieni verdi;
- di recinti di legno da effettuarsi secondo l'Allegato A) "Abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco";
- della passeggiata di Cimacanalè da attuarsi, possibilmente, in sede propria.

B) Edifici ed aree edificabili

In tali aree ed edifici è prevista la realizzazione:

- dell'ampliamento degli alberghi contrassegnati con:
 - A1 di mc. 800 ca oltre il volume interrato;
 - A2 di mc.250 ca;
 - A3 di mc. 980 ca.

Gli ampliamenti vanno eseguiti secondo le indicazioni planimetriche ed utilizzando tipologie e modi costruttivi tipici della tradizione locale;

- di un campeggio in cui è ammessa la costruzione di strutture di servizio per una superficie massima territoriale del 5%.

Le strutture fisse e mobili, nonché le opere per il mascheramento, devono essere realizzate con materiali e tipologie della tradizione locale.

È vietato l'utilizzo dell'area per il rimessaggio stabile nonché l'installazione di bungalows permanenti anche a servizio di roulotte. La sistemazione fronte alveo del Cordevole va attrezzata come passeggiata per uso pubblico e opportunamente integrata con elementi del paesaggio;

- della porta di Cimacanalè riutilizzando l'ex casermetta delle guardie boschive. In tale edificio trova collocazione il punto informativo e assistenza per i turisti ed un'eventuale struttura museale. È ammesso l'ampliamento per un massimo di 300 mc. da realizzarsi in linea o verso monte del fabbricato esistente;
- di interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Tabiè, finalizzati alla conservazione del documento storico testimoniale;
- di interventi di mitigazione visiva per eliminare o mascherare le superfetazioni dell'edificio n. 2.



Q2. QUADRO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI BORGO PRA' DELLA FRATTA - PRA' CIVIDELLA**A) Spazi aperti**

In tali aree, libere da edificazione, va prevista la realizzazione:

- dello spazio di interscambio di Pra' Cividella e del punto di sosta di Pra' della Fratta. Tali interventi devono prevedere l'utilizzo di materiali e tipologie compatibili con le caratteristiche ambientali del luogo e apposite misure di mitigazione visiva e acustica;
- di aree adibite a sosta, picnic e riposo a Pra' Cividella;
- della scuola - fattoria nei pascoli di Pra' della Fratta finalizzata alla conoscenza delle piante e degli animali tipici;
- della balconata verde a Pra' della Fratta attrezzata con strutture fisse per il turismo di escursione, visitazione e ristorazione;
- della "passeggiata di Pra' della Fratta";
- di punti noleggio biciclette.

B) Edifici

Negli edifici sottoelencati è ammesso:

- l'ampliamento per una volumetria massima di 1000 mc. dell'albergo contrassegnato A4, con l'obbligo della sistemazione delle aree esterne. È ammessa, inoltre, la realizzazione di un punto multimediale per l'osservazione e la conoscenza dei luoghi montani e di un totem turistico per le informazioni all'ospite;
- l'ampliamento pari a 500 mc. per ammodernare e migliorare l'ospitalità dell'azienda ricettiva indicata come "malga agriturismo"; l'intervento deve realizzarsi con l'utilizzo di materiali e tecniche tipiche della tradizione locale e prevedere un'adeguata sistemazione degli spazi esterni;



Q3. QUADRO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI BORGO PRA' MARINO**A) Spazi aperti**

In tali aree, libere da edificazione, vanno previsti gli interventi di:

- realizzazione dello spazio di interscambio di Pra' Marino e dell'area di sosta del Maneggio dove è consentita la realizzazione di spazi pluriuso per elisoccorso;
Va prevista la risistemazione con opportuni terrapieni verdi al fine di mascherare gli autoveicoli in sosta e per difendere idrogeologicamente il sito. La pavimentazione dell'area a parcheggio deve essere, per il 50% della superficie, di tipo permeabile;
- realizzazione della "passeggiata Pra' Marino - La Fitta" per la fruizione del paesaggio e con interventi conformi al contesto ambientale;
- sistemazione della "via dei guadi da Pra' Marino a Costa Zucco" con accorgimenti a minimo impatto e finalizzati alla valorizzazione del paesaggio montano;
- realizzazione punti di noleggio - biciclette;
- sistemazione dei recinti di legno da effettuarsi secondo l'Allegato A) alle presenti norme;
- realizzazione di un punto di sosta nell'area di pertinenza della struttura ricettiva indicata come A5, mediante l'utilizzo di materiali e tipologie compatibili con le caratteristiche ambientali del luogo e prevedendo apposite misure di mitigazione visiva e acustica;
- realizzazione di un orto alpino;
- realizzazione dell'anfiteatro verde per giochi e manifestazioni sull'erba;
- realizzazione di un sito per l'osservazione astronomica.

B) Edifici

Negli edifici sottoelencati è ammesso:

- l'ampliamento dell'edificio - struttura ricettiva contrassegnato come A5 per una volumetria massima di 1000 mc, da realizzarsi compatibilmente con le caratteristiche tipiche dei luoghi;
- la ristrutturazione con ricomposizione volumetrica degli edifici specificatamente indicati;
- l'intervento di risistemazione dell'edificio indicato come "museo del tabiè" in funzione della visitazione e della conoscenza del patrimonio architettonico della civiltà di montagna;
- l'ampliamento fino ad un massimo di 200 mc della malga - agriturismo con maneggio di Pra' Marino al solo fine di riqualificare la struttura agrituristica esistente e ricavare uno spazio destinato a museo delle attrezzature e costumi tipici montani.



Q4. QUADRO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI BORGO COSTA D'ANTOLA - PIÈ DELLA COSTA

A) Spazi aperti

In tali aree, libere da edificazione, vanno previsti gli interventi:

- realizzazione dello spazio di interscambio di Costa d'Antola.

Vanno previsti interventi di ricomposizione paesaggistica al fine di mitigare l'impatto visivo di autobus e autoveicoli in sosta e per difendere l'assetto idrogeologico del sito;

- realizzazione del golfo di partenza bus - navetta Costa d'Antola - malga Chivion;
- sistemazione dei prati inclinati di Costa d'Antola come spazio ludico e per i "bagni di fieno";
- realizzazione della balconata dei fuochi di pietra, area privata per il picnic per la quale possono essere previste forme di gestione ed accesso controllato integrate per lo spazio di interscambio;
- realizzazione della piazza verde di Costa d'Antola da utilizzare come spazio di equilibrio tra la "balconata dei fuochi di pietra" e la "via panoramica di Costa d'Antola";
- realizzazione della "passeggiata di Costa d'Antola" e della "via panoramica di Costa d'Antola";
- realizzazione di punti di noleggio biciclette;
- realizzazione di barriere verdi;
- risistemazione dei recinti in legno, secondo le indicazioni dell'Allegato A) delle presenti norme.

B) Edifici

Negli edifici sottoelencati è ammesso:

- l'ampliamento di 1500 mc. dell'albergo contrassegnato A6 anche per ricavare una sala per esposizioni e convegni.



TITOLO VIII NORME COMUNI

Art. 36 Edifici rurali

Directive

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico, integrano il censimento degli edifici rurali di pregio esistenti all'interno dell'ambito disciplinato dal presente piano di area definendo per ciascuno di essi una scheda progettuale redatta secondo la metodologia predisposta nello schema - tipo morfologico dei borghi montani.

Art. 37 Edifici di valore storico - testimoniale della civiltà di montagna

I complessi malghivi, le baite, le casere e i tabiè di più antica origine sono da considerarsi come elementi storico - testimoniali della civiltà di montagna.

A tal fine gli interventi devono tendere all'armonizzazione e valorizzazione dei singoli fabbricati testimoniali; conseguentemente le concessioni di abitabilità e agibilità possono essere concesse in deroga agli indici fissati dai vari regolamenti per l'utilizzo degli stessi.

Art. 38 Mezzi motorizzati

Prescrizioni e vincoli

È vietato il transito di mezzi motorizzati fuori delle strade adibite a pubblico transito, sui sentieri, sulle mulattiere, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 14/1992.

Sono esclusi da tale divieto i mezzi necessari per i lavori agricoli e boschivi, i mezzi della protezione civile, del Soccorso Piste, del Soccorso Alpino, dell'assistenza sanitaria e veterinaria e della manutenzione delle piste da fondo e delle infrastrutture a rete.

È consentito, salvo per le zone ad elevato rischio di valanghe, lungo i tracciati delle piste silvo – pastorali o delle strade chiuse nei mesi invernali, la battitura con mezzo battipista di modeste dimensioni qualora necessaria al fine di aumentare le possibilità di escursionismo a piedi, con le racchette da neve o con gli sci.

Art. 39 Recinzioni

Prescrizioni e vincoli

Nelle zone classificate agricole dalla strumentazione urbanistica comunale vigente sono consentite recinzioni esclusivamente dell'area di pertinenza del fabbricato e/o a protezione delle coltivazioni orticole e delle attività silvo pastorali, da realizzarsi nel rispetto delle tipologie di cui all'Allegato A) delle presenti norme, nonché le recinzioni temporanee per la sicurezza dei cantieri.



Sono comunque vietate le recinzioni di porzioni ampie del territorio, che possono ostacolare le operazioni di estinzione degli incendi e il passaggio degli ungulati.

Art. 40 Misure di prevenzione degli incendi

Prescrizioni e vincoli

È consentita l'attivazione di misure per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, quali l'approntamento di serbatoi o di invasi, la deviazione di acquedotti esistenti e la creazione di fossi frangifuoco, da realizzarsi mediante tecniche di ingegneria naturalistica come riportate nel Manuale tecnico di ingegneria naturalistica.

Art. 41 Insegne e cartelloni pubblicitari

Direttive

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al piano di area, definiscono le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, nonché predispongono un piano per la riorganizzazione della cartellonistica esistente, anche prevedendone l'allontanamento e/o la rilocalizzazione, per aumentare la sicurezza stradale e per migliorare la percezione visiva del contesto ambientale.

Prescrizioni e vincoli

Finché i Comuni non provvedono ai sensi delle direttive del presente articolo, non è consentita l'installazione di insegne, cartelli indicatori e cartelloni pubblicitari, fatto salvo i cartelli indicatori di pubblici servizi, attrezzature ricettive, per la ristorazione e l'assistenza stradale presenti nelle immediate vicinanze.



TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 Adeguamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.)

I contenuti del piano di area, in quanto complesso di determinazioni puntuali e specificazioni a scala di maggior dettaglio, prevalgono, in caso di difformità, sui contenuti del P.T.R.C., costituendone l'automatico adeguamento ai sensi della L.R. 11/2004.

[Il piano di area comprende ridefinendole:

- a) l'area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggetta a competenza degli Enti Locali, denominata "Val Visdende", individuata dal P.T.R.C.*
- b) l'area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale denominata "Dolomiti di Sesto Auronzo e Comelico", individuata dal P.T.R.C.*
- c) l'area di tutela paesaggistica di interesse regionale e di competenza provinciale denominata "Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio", individuata nel P.T.R.C.*

Per l'area di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, dall'approvazione del presente piano non si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 e le Norme specifiche di tutela di cui al Titolo VII, ambito n. 45, delle Norme di Attuazione del P.T.R.C.

Per l'area di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, dall'approvazione del presente piano non si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e le Norme specifiche di tutela di cui al Titolo VII, ambito n. 29, delle Norme di Attuazione del P.T.R.C.

Per l'area di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, dall'approvazione del presente piano non si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 e le Norme specifiche di tutela di cui al Titolo VII, ambito n. 33, delle Norme di Attuazione del P.T.R.C.

Il presente piano integra e modifica il perimetro dell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale soggetta a competenza degli Enti Locali, e ne modifica la denominazione in "Comelico".

Il presente piano integra e modifica il perimetro dell'area di tutela paesaggistica di interesse regionale e di competenza provinciale del "Bosco della Digola, Brentoni, Tudaio" e ne modifica la denominazione in "Sappada".²

Art. 43 Adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici

Il presente Piano di area integra il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 48 della L.R. n. 11/2004.

² [Norme ad efficacia esaurita. Vedi ora quanto dispone l'articolo 80 del P.T.R.C. vigente]



La Provincia e i Comuni adeguano i propri strumenti territoriali e urbanistici ai contenuti del presente piano ai sensi dell'articolo 3 e del comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 11/2004.

In particolare, dall'entrata in vigore del piano di area, i Comuni attuano le direttive del piano di area e ne recepiscono le prescrizioni e i vincoli con effetto immediato.

L'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al piano di area può avvenire, oltreché con un'unica variante generale, anche con più varianti parziali, le quali devono comunque riguardare singole tematiche o settori o ambiti territoriali omogenei.

La Provincia e i Comuni, individuano le previsioni degli strumenti territoriali e urbanistici che risultano già adeguate al presente piano e inviano il relativo provvedimento per conoscenza alla Provincia e alla Regione.

I Comuni, i cui strumenti urbanistici siano già adeguati al piano di area, possono conformarsi alle varianti che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del medesimo, di cui al comma 9 all'articolo 25 della L.R. 11/2004, in sede di Piano degli Interventi.

In sede di adeguamento i Comuni possono precisare a scala di maggior dettaglio la congruenza delle perimetrazioni delle aree disciplinate dal piano di area e motivatamente rettificarle.

Dall'adozione del piano di area e fino alla sua entrata in vigore e comunque non oltre cinque anni dalla data dell'adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 delle presenti norme, i Sindaci sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le stesse.

La Provincia e i Comuni prevedono apposite misure ad integrazione delle norme regolamentari dei rispettivi ordinamenti, dirette a favorire l'osservanza delle prescrizioni e dei vincoli contenuti nelle presenti norme e volte a reprimere eventuali violazioni.

Le eventuali disposizioni più restrittive contenute nello strumento urbanistico vigente del Comune possono essere mantenute in sede di adeguamento al presente piano.

Nei territori dei comuni di Comelico Superiore e di Danta sono fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli strumenti urbanistici vigenti per le aree residenziali, produttive e per servizi.

Art. 44 Rinvio alla normativa regionale

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti norme, si applicano le disposizioni della legislazione urbanistica della Regione Veneto ed in particolare della L.R. 11/2004, nonché le direttive, prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

Il Piano Territoriale Provinciale integra gli elaborati grafici e normativi del presente piano per i contenuti richiamati dalla L.R. 11/2004 e non disciplinati nel presente piano.



Fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente piano di area, la procedura di Sportello unico per le attività produttive (SUAP) è applicabile, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e alla L.R. 31 dicembre 2012 n. 55, qualora gli interventi siano rispettosi della peculiarità e specificità del contesto e pertanto compatibili con la conservazione degli elementi di interesse ambientale e paesaggistico.

Art. 45 Contenuti prevalenti

Nel caso di contrasto tra le Norme tecniche di attuazione e gli Elaborati grafici prevalgono le Norme tecniche di attuazione.

Nel caso di contrasto tra le Norme tecniche di attuazione e la Relazione prevalgono le Norme tecniche di attuazione.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici e Relazione prevalgono gli Elaborati grafici.

Nel caso di contrasto tra Elaborati grafici prevalgono gli Elaborati grafici a scala a maggior dettaglio.

Art. 46 Ricognizione dei vincoli esistenti

I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al presente piano di area, riportano l'individuazione dei beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", che insistono sul territorio.

Per i beni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004.

Art. 47 Raccolta funghi

Per quanto riguarda la disciplina della raccolta dei funghi in tutta l'area oggetto del piano di area, si applicano le disposizioni della L.R. 53/1974 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 48 Beni Demaniali e Patrimoniali dello Stato - Intese

L'esecuzione di opere pubbliche di interesse statale è da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti e/o Società Concessionarie nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Le attività minerarie di interesse statale, regolate dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, si svolgono secondo le modalità stabilite dalla legislazione e dalla pianificazione di settore.



Resta obbligatorio il parere del Comitato Misto Paritetico, di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per tutte le problematiche, qualora esistenti, concernenti le attività e le opere di difesa nazionale.

Ove se ne ravvisi la necessità il Presidente della Giunta Regionale su motivata richiesta, sentita la Commissione tecnica competente, può autorizzare deroghe alle indicazioni stabilite dalle presenti norme o agli elaborati grafici.

In particolare, per quanto attiene alla Difesa, sono consentiti:

- a) nelle aree che le FF.AA. e le forze di polizia (C.F.S.) hanno in uso a qualsiasi titolo, gli interventi e le attività necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali;
- b) nelle aree all'uopo individuate dal Comitato Misto Paritetico della Regione Veneto, costituito ai sensi dell'art. 322 del D.Lgs. 66/2010, lo svolgimento delle esercitazioni periodicamente concordate dal Comitato;
- c) ogni altra attività consentita dalla legge. In ogni caso è consentita l'installazione di apparecchiature di misura e controllo anche da parte degli enti concessionari.

Art. 49 Beni costituenti il patrimonio antico delle Regole

Per quanto riguarda i beni costituenti il patrimonio antico delle Regole, situati all'interno dell'ambito oggetto del piano di area, si applicano le disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97, "Nuove disposizioni per le zone montane" e della L.R. 26/1996 volte al mantenimento e alla tutela della attività agro – silvo – pastorali.

Art. 50 Interventi comunitari Interreg e Leader

Gli interventi Interreg: Itinerari Transfrontalieri Italia Austria; Analisi Ecologica e Strutturale Sistema Foreste; Lunga Via delle Dolomiti; - Turismo in bicicletta; e l'intervento Leader azione n. 9 "Valorizzazione della risorsa legno", nonché gli interventi finanziati da Agenda 2000 di ampliamento e ammodernamento degli impianti e delle piste di Col della Tende, sono immediatamente realizzabili relativamente agli aspetti territoriali in essi previsti, alla condizione che siano rispettati i criteri di tutela e valorizzazione ambientale indicati dal presente piano.

Art. 51 Accordi di programma, opere pubbliche e interventi di pubblica utilità

Le opere, gli interventi e i programmi di intervento, individuati nel presente piano, che richiedono l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, o eventualmente, ove necessario, di questi con soggetti privati, sono definiti e realizzati anche avvalendosi dell'accordo di programma, ai sensi della legislazione vigente in materia.

Sono sempre consentiti, compatibilmente con i valori storici, culturali, naturalistici e paesaggistici presenti, gli interventi di opere pubbliche e di pubblica utilità, di difesa idrogeologica, di vigilanza e soccorso, di protezione civile e di tutela della pubblica incolumità, anche prevedendo, se necessario, adeguate misure di mitigazione e compensazione.



Art. 52 Sicurezza delle opere, stabilità dei terreni

Allo scopo di assicurare la sicurezza e la funzionalità del complesso opere - terreni e in generale la stabilità del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e deformazioni, ogni intervento di opere pubbliche e private, fatti salvi quelli sugli edifici esistenti, deve essere preceduto da puntuali verifiche geologiche e geotecniche a norma del D.M. 11 marzo 1988 e del DM 14 gennaio 2008.

Art. 53 Fonti rinnovabili di energia*Direttive*

Gli enti competenti incentivano la diffusione dei sistemi di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili e adottano misure volte a contenere il consumo energetico, anche attraverso l'impiego di forme di passive di risparmio e/o rendendo più razionale il ciclo termodinamico dei sistemi di produzione energetica.

Gli enti competenti provvedono alla riqualificazione e all'inserimento ambientale dell'idrocondotta forzata sul canale di Visdende che alimenta la centralina elettrica in località Fontane.



Allegato A)**ABACO DESCRITTIVO DELLE RECINZIONI, DEI TETTI A SCANDOLE LIGNEE E DEI MURI
A SECCO**

RECINZIONI

- a) Spaccato d'assi o di legno a spacco

Tipologia

È costituito da stanghe o legname spaccato, bloccate orizzontalmente da una coppia di pali a sezione tonda conficcati nel terreno.

Il fissaggio si attua con anelli ad intreccio di abete rosso o di salice ma anche con legni ad incastro.

L'altezza dello steccato varia da metri 1.00 a 1.40.

- b) Steccato a parti mobili

Tipologia

È uno steccato amovibile costituito da pali e/o stecche di abete o larice lavorati a forcilla per una lunghezza di metri da un minimo di 1.50 ad un massimo di 3.00 su montanti orizzontali a sezione tonda o spaccata, adagiati liberamente sul terreno e fissati a questo con puntoni collocati nella parte estrema dello steccato.

L'altezza varia da metri 1.20 a 1.40

- c) Scorzata a lance

Tipologia

Assi in larice, piallati su due parti, della larghezza di 20-30 cm., fissati ad una distanza di circa 4-6 cm. l'un l'altro, su uno o due montanti orizzontali.

La punta delle assicelle può essere lanciforme.

Le assi possono essere o conficcate nel terreno; in questo caso la parte interrata è annerita nel fuoco, o sollevate da questo di 10 cm.

Le assicelle sono legate ai montanti orizzontali con chiodatura e/o con rami di abete rosso o salice; i montanti orizzontali possono essere ricavati da cime di abete o larice piallate sulla mascella di appoggio.

I puntoni verticali, a sezione di tronco di larice spaccato, sono fissati nel terreno per 30-50 centimetri e terminano all'altezza del montante orizzontale più alto che sostengono ad incastro e ad inchiodatura, quest'ultima realizzata anche a mezzo di cuneo ligneo con foro a trivella sul montante e sul puntone verticale.

L'altezza può raggiungere i 2 metri.

- d) Palizzata orizzontale a più montanti

Tipologia

È uno steccato realizzato con stanghe o pali orizzontali, fissati a puntoni verticali singoli o



doppi di sezione diversa.

Con quest'ultimo sistema il puntone interno può essere ricavato da un ramo secondario di larice o di pino e serve come "asta di mascella" tra il palo orizzontale o le stanghe e il puntone di sezione maggiore.

I pali orizzontali possono essere posati su asticelle di legno e legacci in ramo di pino o salice.

e) Scorzati o steccati inchiodati

Tipologia 1

Gli scorzati o gli assi di larice o di pino sono inchiodati su montanti verticali a sezione spaccata o tonda.

Gli scorzi orizzontali sono posti alla distanza di 40-60 cm.; l'altezza massima del recinto può essere di metri 1.20.

Tipologia 2

A due assi orizzontali vengono fissate obliquamente delle asticelle in legno di larice alla distanza di 5-8 cm. l'una dall'altra; l'inclinazione è ad angolo regolare, generalmente di 45°.

I montanti verticali sono a sezione tonda.

Tipologia 3

A due assi orizzontali vengono fissate delle sticelle in legno di larice verticale, alla distanza di 5-8 cm. l'una dall'altra.

La testa delle asticelle lignee è di solito in parallelo con il profilo del terreno vegetale.

Tipologia 4

Astane di altezza 30 cm. inchiodato su pali a sezione spaccata o tonda. Tipologia ammissibile solo per la recinzione dei pascoli.

TETTI A SCANDOLE LIGNEE-BORE DI LEGNO DA FABBRICA

Le scandole sono ricavate quale sottoprodotto dei tagli tradizionali di abetaia, cresciuto nelle conche o valli e tagliato possibilmente nel periodo di riposo vegetativo (tra novembre e gennaio). Le scandole sono ricavate spaccate a cuneo di spessore 15-30 mm.

Le scandole devono essere stipate all'aperto in maniera orizzontale e posizionate su un graticcio collocato a 50-70 cm. dal terreno vegetale.

Tipologia

Le scandole vengono posate a sormonto su listelli piallati.

La lunghezza delle scandole può essere di 70-80 cm. per edifici ad uso residenziale, mentre per fienili o stalle la lunghezza della scandola può variare da 2 a 4 ml.

Per gli edifici pubblici, chiese e oratori si usa la scandola corta pari a 35-40 cm.

Nelle zone ventose e di forte innevamento le scandole vengono "chiuse" con listoni a sezione tonda in legno poggiati sulla superficie della copertura in posizione parallela al colmo del tetto, eventualmente caricato con sassi e massi lapidei.

Per consentire la circolazione d'aria utile alla ventilazione delle scandole è opportuno creare



una intercapedine di 6-10 cm. tra il tavolato sottostante e gli strati di scandole ancorate al listello orizzontale.

TETTI IN LAMIERA

Per lamiera s'intende lamiera metallica.

Tipologia

Lamiera ondulata con tonalità uniforme tipo testa di moro.

MURI A SECCO

I muri a secco sono utilizzati per delimitare sentieri, confini o per sostegno di terrazzamenti coltivati.

Tipologia

I muri a secco sono costituiti da blocchi lapidei e pietrame con la superficie esterna in vista mediamente inclinata verso monte di 10-20°.

Negli interstizi o nelle parti sommitali o di zoccolo si possono collocare specie florobustive autoctone.

PALI LIGNEI DA FIENO PER ESSICAZIONE

I pali lignei per essiccazione sono strutture utilizzate per la essiccazione del fieno.

Tipologia

Montante unico verticale in larice a sezione tonda, è infisso nel terreno vegetale; le aste orizzontali lignee hanno una lunghezza di 100 cm., sono conficcate nel palo con un passo di circa 30 cm nel numero massimo di cinque.



Allegato B)

**DOCUMENTO SUGLI OBIETTIVI DI CONVERGENZA E SULLE AZIONI DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA**

La Tavola n. 2 "Obiettivi di convergenza e cooperazione transfrontaliera" indica le principali iniziative urbanistico-territoriali da realizzare in collaborazione transfrontaliera

AZIONE 1 : *parco della pace, percorso naturalistico lago dei Rospì-Obstanser See*

L'intervento prevede la realizzazione di un parco didattico - testimoniale attraverso il recupero funzionale di forti, manufatti e sistema trincerato risalenti alla grande guerra e al periodo immediatamente precedente la II guerra mondiale. È parte integrante di questa prima azione il recupero naturalistico del lago dei Rospì e del lago di Obstanser; per quanto riguarda il primo, si propone l'intervento finalizzato alla realizzazione di uno "stagno didattico di alta quota".

Risulta inoltre opportuno collegare le Malghe Coltrondo e Rinfreddo con il rifugio Obstanser. Va favorito inoltre un raccordo tra le malghe Silvella, Manze e Pianformaggio con il rifugio Filmoor. Vanno valorizzate quelle funzioni che costituiscono filiere per la conoscenza, il soggiorno e la produzione negli spazi montani di alta quota.

AZIONE 2 : *ambito naturalistico del monte Cecido-giardino montano europeo, connessione tra il sistema malghivo rifugio Porze-Htt, Unter e Oberer Stuckensee.*

L'intervento principale consiste nel tutelare e salvaguardare il sistema ambientale sommitale di Monte Cecido nei due versanti, istituendo un giardino montano europeo della flora.

L'altra operazione rilevante riguarda il collegamento, anche funzionale, tra il sistema malghivo ed il rifugio Porze-lago Unter Stueckensee.

Vanno inoltre favoriti studi e ricerche nell'area per indagini paleontologiche e naturalistiche da parte di istituti di ricerca universitari.

AZIONE 3 : *corridoio montano per il pellegrinaggio a Luggau*

Organizzazione e promozione del corridoio montano per il pellegrinaggio alla Madonna di Luggau favorendo gli interventi che aumentano la percorribilità, nonché tutte quelle iniziative che incrementano i caratteri storico - testimoniali dei luoghi.

Sul corridoio montano vanno inoltre valorizzate le strutture ed attrezzature per il turismo, anche religioso, e per la conoscenza didattico - culturale della flora e della fauna alpina.



Allegato C)**BIOTOPO SORGENTI DEL PIAVE – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RIEQUILIBRIO ECOLOGICO****PROGETTO NORMA****Descrizione**

Biotopo di apprezzabile estensione (10 ha ca.) caratterizzato da una torbiera classica ancora ben conservata nella parte sud. L'associazione vegetale meglio sviluppata è il Pamassio-Caricetum fuscaem ma sono presenti numerose facies, si segnala la presenza della rarissima Carex microglochin.

Nella parte nord in corrispondenza del Rifugio Sorgenti del Piave, l'ecosistema della torbiera è stato in parte alterato con la realizzazione di un piazzale di parcheggio, formato dal riporto di terreni di altra natura a margine della torbiera.

Vi è inoltre una struttura ricettiva denominata "rifugio Sorgenti del Piave" risalente agli anni 60 con successivi ampliamenti, mentre la testa di sorgente è stata trasformata da un Cippo per evidenziare le "Sorgenti del Piave" quale fiume sacro alla patria e antistante pozza di raccolta delle acque di risorgiva con relativo ponticello in legno, che ha in parte trasformato il complesso ecosistema della testa di sorgente in fontana.

Modalità d'intervento

Il piano di area, con il presente Allegato C), sviluppa scelte progettuali e normative per l'area ad alta sensibilità ambientale del BIOTOPO SORGENTI DEL PIAVE. Specificatamente per quanto disposto e riportato nel presente allegato i piani urbanistici attuativi previsti possono essere adottati ed approvati dal Comune anche in assenza delle varianti di adeguamento al piano di area.

Il Comune può modificare quanto stabilito dal presente allegato con apposita variante alla strumentazione urbanistica generale.

Il Comune approva per l'ambito indicato come "Biotopo Sorgenti del Piave", un piano particolareggiato e/o attuativo con previsioni di dettaglio per recepire le indicazioni contenute nel Progetto Norma, finalizzate alla valorizzazione dell'ecosistema delle sorgenti ed al controllo dei flussi turistici compatibile con la sensibilità ambientale dell'area.

Prescrizioni e vincoli

Nella torbiera e nella zona umida è vietato lo sfalcio.

Nella torbiera e nella zona umida è vietato l'impiego di concimi minerali azotati, concimi liquidi, fanghi di depurazione e diserbanti chimici.

Nella torbiera e nella zona umida per l'edificio esistente indicato come Rifugio Sorgenti del Piave, finché il Comune non recepisce il presente progetto norma, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di ristrutturazione per adeguamento igienico sanitario, finalizzati a ridurre i carichi inquinanti sulla torbiera ed a ripristinare i caratteri tipologici dell'architettura montana demolendo le parti di edificio anomale rispetto alle caratteristiche dei luoghi.

Nella torbiera sono vietati interventi tali da alterare l'ecosistema esistente.



Indicazioni progettuali particolari

- *ambito dell'ecosistema della torbiera*: è indicato nello schema grafico l'ambito con la più alta sensibilità ambientale all'interno del quale la natura dei suoli a torbiera consente la formazione delle sorgenti. All'interno di tale ambito devono essere applicate le prescrizioni e vincoli ed indicate le operazioni necessarie per il mantenimento dell'ecosistema della torbiera.
- *riqualificazione ambientale del parcheggio esistente*: per rendere compatibile il parcheggio adiacente al rifugio "Sorgenti del Piave" con la natura dei suoli a torbiera circostanti, devono essere opportunamente sistemati i bordi dell'area attraverso modulazioni di quota dei suoli e/o terrapieni erbosi per schermare la presenza delle auto. La pavimentazione delle aree di sosta deve essere realizzata con tecniche e materiali tali da consentire l'attecchimento del manto erboso. La circolazione, il transito e la sosta degli autoveicoli all'interno dell'area devono essere riorganizzate escludendone il transito e la sosta nelle immediate vicinanze delle teste di sorgente. L'inserimento degli elementi di arredo urbano deve essere finalizzato alla valorizzazione dell'ambiente naturale della torbiera e delle sorgenti del Piave.
- *rifugio sorgenti del Piave*: per garantire una più qualificata accoglienza turistica, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia ed utilizzando tipologie e materiali della tradizione costruttiva e dell'architettura alpina, può essere prevista la rilocalizzazione del rifugio e delle aree di sosta esistenti addossandoli alla zona boscata a nord della sorgente indicata come "Balconata verde sulle sorgenti" anche con un ampliamento del 50% del volume dell'edificio esistente previa la demolizione dello stesso e la rinaturalizzazione dei suoli. Nel caso di mantenimento del fabbricato esistente sono consentiti per lo stesso interventi di ristrutturazione e ampliamento fino a un massimo di 100 mc al fine di migliorare le attrezzature per l'accoglienza e ripristinare i caratteri tipologici dell'architettura montana demolendo le parti di edificio anomale rispetto alle caratteristiche dei luoghi.
- *teste di sorgente*: le principali teste di sorgente sono indicate nello schema grafico e individuano i punti da cui sgorga l'acqua di ruscellamento della torbiera che alimenta il fiume Piave. Per tali ambiti deve essere previsto il divieto di modificazione dei suoli per un raggio di 10 ml dal punto di testa della sorgente. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni, provvede al censimento ed alla individuazione delle teste di sorgente presenti, indicando le opportune misure di tutela atte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti.
- *rami delle sorgenti*: nello schema grafico sono indicate le principali vie di ruscellamento delle acque di sorgente, che formano la fitta trama di ruscelli che caratterizza la peculiarità delle sorgenti del Piave. Per tali ambiti deve essere previsto il divieto di modificazione dei suoli e di asportazione delle specie floristiche, per una fascia di 20 ml dalle sponde del ruscello. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni, provvede al censimento ed alla individuazione dei ruscelli presenti, indicando le opportune misure di tutela atte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti e mirate al mantenimento dell'ecosistema.
- *torbiera*: biotopo di circa 10 ha è costituito da una torbiera classica caratterizzata dalla presenza delle associazioni vegetali del Pamassio-Caricetum fuscaem, delle facies e della rarissima Carex microglochis. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni, provvede ad integrare le prescrizioni e vincoli del presente progetto norma con opportune misure per la tutela la salvaguardia della torbiera. Il Comune provvede con apposita tabellazione alla corretta informazione sul complesso ecosistema delle sorgenti.
- *punto di osservazione*: nello schema grafico sono indicati alcuni punti per l'osservazione dell'ecosistema delle sorgenti. Il Comune provvede alla individuazione dei punti di osservazione e prevede idonee attrezzature di tipo amovibile, realizzate con materiali tradizionali e con criteri



costruttivi che ne consentano un corretto inserimento ambientale, nonché opportuna tabellazione.

- *elementi suscettibili di migliore inserimento ambientale*: nello schema grafico allegato sono indicati alcuni elementi suscettibili di miglior inserimento ambientale. Il Comune, in sede di recepimento delle presenti indicazioni, provvede per il parcheggio adiacente al rifugio, per il fabbricato denominato "Rifugio Sorgenti del Piave" e per le immediate adiacenze alla testa di sorgente in prossimità del rifugio, a indicare le opportune misure di mitigazione.
- *strada di accesso alle sorgenti*: la strada provinciale numero 22 è indicata come strada di accesso alle sorgenti che parte da Cimasappada fino al "Rifugio Sorgenti del Piave". Per ottimizzare la fruizione turistica dei luoghi il Comune può prevedere sistemi di accessibilità controllata da Cimasappada fino alle sorgenti del Piave. Per gli interventi sulla viabilità esistente si applicano le prescrizioni e vincoli dell'art. 22 del presente piano.
- *parcheggio verde*: è indicata come spazio di interscambio l'area sottocosta tra il sentiero per il rifugio Calvi e la porta delle sorgenti. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni, può rettificare il tracciato della strada verso il versante a valle, per riorganizzare le aree di sosta a monte, seguendo la conformazione planoaltimetrica del pendio, con interposti terrapieni erbosi e/o massi di pietra per schermare la presenza delle auto.
- *porta delle sorgenti*: in corrispondenza dei due massi esistenti ai bordi della strada viene indicata la Porta delle sorgenti come punto attrezzato di interscambio e di informazione sulle peculiarità dei luoghi. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni, provvede all'installazione di strutture amovibili con funzione di punto informativo ed adeguata cartellonistica d'informazione sulla fragilità ecologica dell'ambito delle sorgenti del Piave.
- *sentiero delle sorgenti*: viene indicato come sentiero delle sorgenti il tratto di strada che in destra orografica partendo dalla porta delle sorgenti e percorrendo il sentiero esistente collega il parcheggio verde con il rifugio. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni, provvede ad attrezzare il tratto di sentiero esistente, come passeggiata pedonale per la visita della torbiera e per l'accesso al rifugio. Il Comune regola l'accesso veicolare al rifugio e stabilisce il limite di soglia sulla base dei carichi turistici.
- *sentiero per il rifugio Calvi*: si applica la disciplina della L.R. 11/2013.
- *balconata verde sulle sorgenti*: l'area a monte delle sorgenti del Piave è indicata come balconata verde. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni elabora un progetto dettagliato per adibire l'area a pendio attrezzato per la contemplazione del paesaggio, prevedendo idonee attrezzature amovibili per la fruizione turistica.
- *punto accoglienza visitatori*: nello schema grafico viene indicato il sito del punto accoglienza visitatori da collocare all'interno e/o in adiacenza al rifugio ricollocato. Il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni individua il sito più idoneo in relazione alle caratteristiche dei suoli e alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sull'ecosistema.
- *ecopiazzola*: il Comune in sede di recepimento delle presenti indicazioni individua sulla balconata verde delle sorgenti, lungo il sentiero delle sorgenti e in corrispondenza dei punti di osservazione, delle ecopiazzole costituite da strutture leggere amovibili per la raccolta dei rifiuti prodotti dai turisti, nonché idonea cartellonistica informativa sui danni che la discarica di rifiuti può provocare all'ecosistema delle sorgenti.

